

# REDDITI 2026

Alessandro Tatone - Gianfranco Costa – Federico Camani  
Aggiornata 30/4/2026

# Termini di presentazione dichiarazioni e di pagamento

# TERMINI DI PRESENTAZIONE MODELLI REDDITI

Per effetto dell'art. 11, co. 1, del D.Lgs. 1/2024 (decreto semplificazioni) e D.Lgs. 13/2024 (per concordato preventivo biennale) i termini di trasmissione delle dichiarazioni sono i seguenti:

Tipo dichiarazione	Periodo imposta	Modalità di invio	Scadenza
Redditi PF (telematica)	2025	Online (contribuente o intermediario)	2/11/2026 (il 31/10/26 è di sabato)
Redditi PF (cartacea - casi particolari)	2025	Ufficio postale	30 aprile – 30 giugno 2026
Redditi SP, SC, ENC (telematica)	2025 (anno solare)	Online	2/11/2026 (il 31/10/26 è di sabato)
Redditi SP, SC, ENC (esercizio non solare)	Periodo diverso (es. 1/7/25–30/6/26)	Online	10° mese dopo chiusura (es. 30 aprile 2027)
IRAP (persone fisiche, società)	2025	Online	2/11/2026 (il 31/10/26 è di sabato) (o 10° mese dopo chiusura)
Dichiarazione eredi (decesso 1/1/25 – 30/6/26)	2025	Online	2/11/2026 (il 31/10/26 è di sabato)
Dichiarazione eredi (decesso 1/7/26 – 31/10/26)	2025	Online	30/4/2027

# TERMINI DI PRESENTAZIONE MODELLO CPB

- I **termini di presentazione del Modello di Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2026-2027** sono stati aggiornati rispetto agli anni precedenti.
  - Il termine per l'invio del modello CPB è fissato al **30/9/2026**

## ATTENZIONE:

- Con il Provvedimento 27/2/2026, l'Agenzia delle Entrate ha **approvato il modello** utilizzabile per la **comunicazione** dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della **proposta di CPB 2026-2027**, il quale potrà essere inviato **alternativamente**:
  - **congiuntamente** al mod. ISA nell'ambito del mod. REDDITI 2026;
  - **in forma autonoma.**
- Il modello deve essere **presentato**:
  - ✓ esclusivamente in **via telematica** tramite Fisconline o Entratel
  - ✓ **direttamente** dal contribuente o **tramite un intermediario** abilitato.

# TERMINI DI PAGAMENTO

Tipologia Contribuente	Applicazione ISA / Regime	Scadenza saldo + 1° acconto	Scadenza con 0,40%	2° acconto	Rateizzazione
Persone fisiche senza P.IVA e soci società non trasparenti		30/6/2026	Fino al 30/7 con 0,4%	30/11/26	Entro 16 di ogni mese
Persone fisiche / P.IVA	ISA approvati o in regime forfettario	30/6/2026	Fino al 30/7 con 0,40%	30/11/26	Entro il 16 di ogni mese fino a dicembre
Persone fisiche / P.IVA	Esclusi da ISA e da regimi agevolati	30/6/2026	Fino al 30/7 con 0,40%	30/11/26	Entro il 16 di ogni mese fino a dicembre
Società/enti IRES	Con ISA	30/6/2026	Fino al 30/7 con 0,40%	30/11/26	Entro il 16 di ogni mese fino a dicembre
Società/enti IRES	Senza ISA Con ricavi > 5.164	30/6/2026	Fino al 30/07 con 0,40%	30/11/26	Entro il 16 di ogni mese fino a dicembre
Contribuenti in regime forfettario	Regime agevolato (L. 190/2014)	30/6/2026	Fino al 30/7 con 0,40%	30/11/26	Entro il 16 di ogni mese fino a dicembre
✔ Tutti (rateizzano)	Qualsiasi	30/6 – 30/7 Rate succ. 16 di ogni mese	Fino al 30/7 con 0,40%	—	più interessi mensili dal 2° versamento

# Accesso intermediari alle C.U.

Provvedimento A.d.E. n. 121321 del 20/4/2026

# Contesto Normativo e Provvedimento

- Il provvedimento n. 121321 del 20/4/2026 estende il periodo sperimentale inizialmente previsto solo per le CU 2025.
- **L'estensione riguarda le Certificazioni Uniche 2026** (anno d'imposta 2025), utilizzabili per i modelli
  - 730/2026
  - REDDITI PF 2026.
- Base normativa: art. 23 del D.Lgs. 1/2024, che prevede:
  - Area riservata per i contribuenti con servizi di consultazione dati, atti e comunicazioni
  - Acquisizione massiva dei dati da parte degli intermediari delegati

# Chi Sono gli Intermediari e Come Accedono

- **Soggetti abilitati** (art. 3 c. 3 DPR 322/98):
  - **professionisti abilitati,**
  - CAF e altri incaricati della trasmissione telematica.
- Il canale di trasmissione è il servizio telematico **Entratel.**
- **Il file di richiesta deve contenere:**
  - Il codice fiscale dell'intermediario richiedente
  - L'elenco
    - dei codici fiscali dei deleganti
    - l'anno di riferimento delle CU
- **Il file va predisposto**
  - con il software AdE o strumenti conformi alle specifiche tecniche (allegato A al provv. 121321/2026)
  - e verificato con il software di controllo AdE prima della trasmissione.

# Flusso della Richiesta e Gestione delle Risposte

- **All'acquisizione del file**, il sistema
  - assegna un protocollo telematico
  - e **fornisce esito** (avvenuta o mancata acquisizione).
- **Entro 3 giorni:**
  - file di **ricevuta con esito dei controlli su ciascuna richiesta** contenuta nel file.
- I dati **CU sono forniti solo se la delega alla consultazione del cassetto fiscale**
  - **è attiva alla data di acquisizione.**
- **Il file di risposta** (allegato B al provv. 121321/2026):
  - **Contiene i dati delle CU** per le posizioni che superano i controlli
  - **Disponibile** nell'area riservata **entro 5 giorni** dalla richiesta
  - **Rimane disponibile per i successivi 10 giorni**

# Sicurezza, Trasparenza e Prossimi Passi

- **Sicurezza**: sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati allo scarico.
- **Monitoraggio**: l'AdE traccia tutti gli accessi con indicazione di tempi e tipologia di operazioni; appositi strumenti di analisi periodica.
- **Tutela del contribuente** delegante:
  - Può visualizzare nel proprio cassetto fiscale l'elenco dei soggetti che hanno ricevuto i dati delle sue CU
  - Riceve notifica tramite App IO di ogni richiesta di acquisizione
- Prossimi passi:
  - la data di avvio per le CU 2026 sarà comunicata con apposito avviso sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

# Scarico delle PRECOMPILATE redditi PF

# Scarico precompilate Redditi PF

- Con il **Prov. AE 28 aprile 2026 n. 128479**, l'Agenzia delle Entrate ha **definito modalità di accesso e criteri** per il **Modello 730 precompilato**:
  - Dal pomeriggio del **30/4/2026** saranno disponibili in modalità consultazione le dichiarazioni **730** già predisposte con i dati in possesso del l'Agenzia delle Entrate o inviati dagli enti esterni.
  - **Dal 14 maggio**, invece, sarà possibile modificare e inviare la dichiarazione.
- La scadenza per l'invio è il **30 settembre**.

# Scarico precompilate Redditi PF

## Il calendario ufficiale: quando consultare e inviare

- La tabella di marcia per il 2026 è la seguente:
  - **dal pomeriggio del 30 aprile**: i cittadini possono accedere alla propria **area riservata** per consultare il Modello predisposto dal Fisco. In questa fase non è ancora possibile modificare i dati, ma solo prenderne visione;
  - **dal 14 maggio**: scatta il "semaforo verde" per le operazioni dispositive. Si potrà accettare, integrare o modificare il **730 precompilato** e procedere con l'invio definitivo;
  - **dal 20 maggio**: disponibilità della consultazione per il **Modello Redditi PF**.
    - Lo slittamento rispetto al 730 è dovuto alle novità del **decreto Correttivo bis**, che ha posticipato al 30 aprile il termine per le **certificazioni uniche di lavoro autonomo (CUA)**;
  - **30 settembre 2026**: termine ultimo per l'invio del 730;
  - **2 novembre 2026**: termine presentazione del **Modello Redditi PF**

# Scarico precompilate Redditi PF

## Le regole del Prov. AE 128479/2026: accesso e sicurezza

- Il Provvedimento disciplina nel dettaglio come interagire con i sistemi informatici dell'Agenzia.
- L'accesso è consentito esclusivamente tramite strumenti di **autenticazione digitale** forte:
  - **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
  - **CIE** (Carta d'Identità Elettronica)
  - **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi).
- Il Provvedimento, inoltre, amplia notevolmente il raggio d'azione della **persona di fiducia**:
  - la persona di fiducia, una volta abilitato (anche tramite una semplice richiesta via web o PEC), da quest'anno può:
    - inviare la **dichiarazione congiunta** per conto del delegante e del coniuge;
    - operare per conto degli **eredi**, gestendo le autorizzazioni necessarie per la dichiarazione dei contribuenti deceduti;
    - accedere a tutti i servizi di consultazione e modifica, facilitando l'adempimento per anziani o persone con scarsa dimestichezza digitale.

# Scarico precompilate Redditi PF

## Obblighi per intermediari e CAF

- Per chi preferisce rivolgersi a **professionisti**, il provvedimento ribadisce rigidi protocolli.
- **I CAF e gli intermediari**
  - devono **acquisire una delega formale**
  - e **conservare copia dei documenti di identità.**
- L'Agenzia effettuerà **controlli a campione**
  - sulla regolarità di queste deleghe, verificando
    - la **corrispondenza tra**
      - i codici fiscali dei contribuenti consultati
      - e quelli effettivamente assistiti

# Novità modelli

# Novità 1° fascicolo

# Mod. REDDITI 2026 PF – Fascicolo I

## Le principali novità del modello

### Argomenti trattati:

- Frontespizio: nuovi codici e campi
- Prospetto familiari a carico: aggiornamenti 2025
- Quadro RB – Fabbricati
- Quadro RC – Redditi di lavoro
- Quadro CR – Crediti d'imposta
- Quadro RP – Oneri e spese
- Riordino delle detrazioni per oneri
- Aggiornamenti RP: detrazioni edilizie e start-up

# Frontespizio – Sezione “Tipo di dichiarazione”

## Nuovi codici nella casella “Comunicazione CPB”

### Concordato Preventivo Biennale (CPB) – Codici previsti:

- Codice 1 – Adesione alla proposta CPB
- Codice 2 – Revoca (fattispecie precedenti)
- **Codice 3 – Revoca con flusso dichiarativo (NUOVO 2026)**

### Quando si utilizza il codice 3:

- Contribuente che ha aderito al CPB per il biennio 2026-2027 in modalità anche autonoma
- Intende revocare l’adesione
- La revoca **avviene tramite il flusso dichiarativo** (in dichiarazione), che **deve avvenire entro il 30/9/2026**

# Frontespizio – Liquidazione impresa individuale

(art. 18 d.lgs. 192/24)

## Nuova casella e nuovo campo – Finalità

### Casella “Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24”

- Va BARRATA quando il **periodo d'imposta è compreso tra inizio e chiusura della liquidazione**
- Attiva la modalità di tassazione definitiva del reddito d'impresa

### Campo “Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)”

- Va compilato **SOLO in caso di dichiarazione integrativa**
- Finalità: rideterminare il reddito d'impresa a seguito della chiusura

### Effetti pratici del nuovo regime:

- **Determinazione DEFINITIVA dei redditi dei periodi di liquidazione**
- **In luogo della determinazione provvisoria previgente**
- **Possibilità di “carry back”**: se la liquidazione dura non più di 3 esercizi consente il **riporto a ritroso delle perdite finali**
  - Le perdite finali di liquidazione riducono il reddito degli esercizi precedenti
  - Conseguente **riliquidazione** delle imposte già versate a mezzo di dichiarazione integrativa
  - Possibile **rimborso** delle imposte pagate in eccesso

# Familiari a Carico

## Mod. REDDITI 2026 PF

### FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:

- C = CONIUGE
- F1 = PRIMO FIGLIO
- F = FIGLIO
- G = ASCENDENTE
- D = FIGLIO CON DISABILITÀ
- P = ALTRI FAMILIARI  
NON ASCENDENTI

Relazione di parentela		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)				Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazione figli età da 21 e inferiore a 30
1	<sup>1</sup> C CONIUGE	5				6			
2	F1 PRIMO FIGLIO	<sup>3</sup> D				7	8	10	
3	F FIGLIO	<sup>2</sup> G ASCENDENTE	D FIGLIO CON DISABILITÀ	<sup>4</sup> P ALTRI FAMILIARI NON ASCENDENTI					
4	F FIGLIO	G ASCENDENTE	D FIGLIO CON DISABILITÀ	P ALTRI FAMILIARI NON ASCENDENTI					
5	F FIGLIO	G ASCENDENTE	D FIGLIO CON DISABILITÀ	P ALTRI FAMILIARI NON ASCENDENTI					
<b>7</b> NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE									

## Soggetti che danno diritto alla detrazione (art. 12, TUIR)

- **Coniuge / parte unione civile** non legalmente separato, reddito  $\leq$  € 2.840,51
- **Figli** di età tra 21 e < 30 anni (eccetto disabili ex L. 104/92 senza limite d'età) **(spetta fino al mese antecedente al compimento di 30 anni)**
  - Reddito  $\leq$  € 4.000 se età  $\leq$  24 anni
  - Reddito  $\leq$  € 2.840,51 se età > 24 anni — a prescindere dalla convivenza
- **Ascendenti conviventi** (genitori / nonni / bisnonni) con reddito  $\leq$  € 2.840,51
- **Novità 2025: i contribuenti non UE/SEE fruiscono delle detrazioni SOLO se i familiari sono residenti in Italia (art. 12, co. 2-bis, introdotto dalla L. 207/2024)**

# Detrazioni: ripartizione e nuovi campi nel Prospetto

## Ripartizione detrazione figli

- **50% a ciascun genitore** (regola generale)
- **100% al genitore**
  - **con reddito più elevato**
  - oppure **genitore affidatario** in caso di separazione
- La scelta della ripartizione deve riguardare tutti i figli e non singolarmente

## Oneri detraibili o deducibili

- Figli a prescindere dall'età (co. 4-ter, art. 12 TUIR)
- Altri familiari ex art. 433 C.c. (conviventi o percettori di assegni alimentari)

## Nuovi campi nel Prospetto 2026

### Campo "G"

#### Ascendenti

(genitori/nonni/bisnonni)

**conviventi** per i quali spetta la detrazione "altri familiari" (reddito < 2.840,51)

### Campo "P"

"**Altri familiari**" per cui

- non spetta la detrazione per carichi di famiglia
- ma è possibile dedurre/detrarre le spese sostenute

**Colonna 10:** N. mesi detrazione figli età da 21 e inferiore a 30 anni

# Esempi 1: Figli tra 21-30 anni

## Esempio: 3 figli (16, 22 e 27 anni)

Contribuente con coniuge non a carico e 3 figli privi di reddito.

- **Figlio 16 anni: no detrazione (spetta Assegno Unico INPS)**
- **Figli 22 e 27 anni: detrazione per intero anno** ripartita al 50% tra i genitori

*Il figlio di 16 anni va comunque indicato nel Prospetto **se i genitori sostengono oneri detraibili o deducibili per lui.***

Relazione di parentela					CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazione figli età da 21 e inferiore a 30
1	<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE			VRDMRA74P59H612C				
2	<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO FIGLIO	<sup>3</sup> D		NRECRL98D51C351T	12	<sup>7</sup> 50	<sup>8</sup>	<sup>10</sup> 12
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<sup>2</sup> G	D	<sup>4</sup> P	NREGNN03C13L103P	12	50		12
4	<input checked="" type="checkbox"/>	G	D	P	NREGRG09A19L781B	12			
5	F	G	D	P					

**7** NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

# Esempi 2: figlio ultra-trentenne

## Esempio: Figlio 32 anni, reddito € 2.340

Due genitori **non** sposati: **non spetta la detrazione per figlio a carico** (età > 30, non disabile), **ma entrambi possono:**

- **dedurre le spese mediche** sostenute per il figlio
- **dedurre le spese universitarie** (dottorato)

*Il figlio va indicato nel Prospetto di ciascun genitore. Non è possibile fruire della detrazione per il coniuge (l'altro genitore è in vita e ha riconosciuto il figlio).*

Relazione di parentela					CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazione figli età da 21 e inferiore a 30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	CONIUGE								
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO FIGLIO	D			NRECRL93A01G273N	12			
F	G	D	P						
F	G	D	P						
F	G	D	P						
					7	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			

# Esempi 3: Ascendenti e campo “G”

## Esempio: Campo “G”: Ascendente convivente

Marco vive con la madre Anna, titolare di reddito € 2.570.

Trattandosi di **ascendente convivente**, Marco può fruire della detrazione per “altri familiari” a carico.

→ **Barrare il campo “G”** nel Prospetto “Familiari a carico”

Relazione di parentela					CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazione figli età da 21 e inferiore a 30
1	1	C	CONIUGE	5	6	7	8	10	
2	F1	PRIMO FIGLIO	3	D					
3	F	2	<input checked="" type="checkbox"/>	D	4	P			
4	F	G	D	P					
5	F	G	D	P					
					RSSNNA45A41H501G	12	100		
					7	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			

# Esempi 4: Ascendenti e campo “P”

## Esempio — Campo “P”: Nipote convivente

Sig. Neri ha la **figlia** 25enne (a carico) e la **nipotina** (figlia della figlia) convivente.

- **Figlia 25 anni:** detrazione confermata
- **Nipotina (convivente):** dal 2025 **non** spetta più la detrazione per carichi di famiglia, **ma può ancora fruire di deduzioni/detrazioni sulle spese**

→ Usare il **campo “P”** per la nipote nel Prospetto

Relazione di parentela					CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazione figli età da 21 e inferiore a 30
1	<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE			VRDMRA58P69H612C				
2	<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO FIGLIO	<sup>3</sup> D		NRECRL00P53L219R	12	<sup>7</sup> 100	<sup>8</sup>	<sup>10</sup> 12
3	F	<sup>2</sup> G	D	<input checked="" type="checkbox"/>	NREGRG19M54L219P	12	100		
4	F	G	D	P					
5	F	G	D	P					
					<sup>7</sup> NUMERO FIGLI IN AFFIDATO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

# Esempio 5 figlio del coniuge deceduto

## Esempio — Figlio del coniuge deceduto

Sig.ra Bianchi ha un figlio (compiuti 30 anni a settembre 2025) e il figlio del marito Neri (deceduto a nov. 2024), 23 anni, senza reddito, convivente.

- Figlio Bianchi: detrazione per i mesi da 21 a 30 anni (fino ad agosto 2025)
- Figlio di Neri (23 anni): detrazione per figlio a carico spetta sia alla sig.ra Bianchi (convivente) sia alla madre naturale — le detrazioni sono rapportate al mese

Relazione di parentela		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)				Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazione figli età da 21 e inferiore a 30
1	1 C CONIUGE	5			6				
2	<input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO	3 D			BNCPLA95P28G273I	12	7 100	8	10 8
3	<input checked="" type="checkbox"/> 2 G	D	4 P		NREGRG02M54L219P	12	50		12
4	F	G	D	P					
5	F	G	D	P					
					7	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			

# Esempio (slide prec.) e riepilogo operativo

## Chiarimento Agenzia Entrate (Circ. 4/E del 16.5.2025)

- Nessuna delle due madri può fruire della detrazione per coniuge per il figlio dell'altro
- Le detrazioni competono dal mese di compimento dei 21 anni fino al mese antecedente i 30 anni

**Regola operativa: il Prospetto va sempre compilato sia per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, sia per beneficiare di detrazioni/deduzioni sugli oneri anche quando la detrazione per il familiare non spetta.**

- **Indicare tutti i familiari per i quali si sostengono spese detraibili/deducibili.**

# Quadro RB – Redditi dei Fabbricati

## Locazioni brevi: abitazione principale con pertinenza

### Problema riscontrato nel 2024 (ora risolto):

- Criticità nella gestione dei canoni di locazione breve quando l'oggetto del contratto è l'abitazione INSIEME alla pertinenza.

### Nuove regole di compilazione – Locazioni brevi abitazione + pertinenza:

- Campo 6 “Canone di locazione” (righe da RB1 a RB9):
  - **L'INTERO importo del canone va imputato all'ABITAZIONE**
  - **Non va ripartito tra abitazione e pertinenza**
- **Per la PERTINENZA:**
  - Campo 2 “Utilizzo”: indicare codice 9
  - Campo 6 “Canone di locazione”: NON va compilato

# Quadro RC – Redditi di Lavoro: scaglioni e aliquote IRPEF

## Revisione definitiva – a regime dalla Finanziaria 2025

### Misure di riduzione del c.d. “cuneo fiscale” – Finanziaria 2025:

- **Misura A** – Somma variabile (slide successive) (non concorre al reddito):
  - Per lavoratori dipendenti con reddito complessivo  $\leq 20.000$  €
  - Importo variabile in funzione del reddito (decrece al crescere del reddito)
- **Misura B** – Ulteriore detrazione d’imposta (slide successive):
  - Per titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito tra 20.001 e 40.000 €
  - Detrazione decrescente al crescere del reddito

### Esposizione in dichiarazione – Sezione V del Quadro RC:

- Sezione V aggiornata per esporre entrambe le misure
- Dati da CU: campi 5-10 della Sezione V

Sezione V RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE Trattamento integrativo, somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo e ulteriore detrazione	Codice	Trattamento erogato	Esenzione ricercatori e docenti	Esenzione impatriati		
	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00		
	Tipologia	Redditi di lavoro dipendente (Art. 49 TUIR)	Redditi di lavoro sportivo dilettantistico (Art. 49 TUIR)	Giorni lavoro dipendente	Codice	Somma che non concorre al reddito
	5	6	7	8	9	10
		,00	,00			,00

# Misura A

- Ai titolari di **reddito di lavoro dipendente** (esclusi i pensionati) che hanno un **reddito complessivo non superiore a € 20.000** è **riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito**, determinata **applicando al reddito di lavoro dipendente** del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
  - **7,1%**, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a € 8.500;
  - **5,3%**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 8.500 ma non a € 15.000;
  - **4,8%**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 15.000.
- Ai **solì fini dell'individuazione della percentuale**,
  - il reddito di lavoro dipendente **è rapportato all'intero anno**.

## Misura B

- Ai titolari di **reddito di lavoro dipendente**, **esclusi i pensionati**, che hanno un **reddito complessivo superiore a € 20.000** è riconosciuta una **detrazione dall'imposta lorda**, **rapportata al periodo di lavoro**, di importo pari:
  - **€ 1.000**: se l'ammontare del reddito complessivo è **superiore a € 20.000 ma non a € 32.000**;
  - se il reddito complessivo è **superiore a € 32.000 ma non a € 40.000**: **al prodotto tra € 1.000** e l'importo corrispondente al rapporto tra € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e € 8.000.

Esempio: reddito complessivo € 35.000			
1.000 X	(40.000 – 35.000)	= 1.000 X 0,625	<b>= € 625</b>
	8.000		

- *In altri termini per i percettori di reddito tra € 32.000,01 e € 40.000 **l'importo riconosciuto è progressivamente decrescente** rispetto ai € 1.000 attribuiti fino alla soglia dei € 32.000, per azzerarsi raggiunta la soglia dei € 40.000* **SerConTel**

# Quadro RC – Detrazioni per tipologia di reddito (Tabella)

## Detrazione per redditi di lavoro dipendente (art. 13, TUIR):

- Fino a 15.000 €: € 1.955 (incrementata da € 1.880)
- Da 15.001 a 28.000 €:  $\text{€ } 1.910 + [\text{€ } 1.190 \times (28.000 - \text{reddito}) / 13.000] + \text{€ } 65$  se reddito tra 25.000 e 35.000
- Da 28.001 a 50.000 €:  $\text{€ } 1.910 \times (50.000 - \text{reddito}) / 22.000 + \text{€ } 65$  se reddito tra 25.000 e 35.000
- Oltre 50.000 €: nessuna detrazione

## Detrazioni per redditi di PENSIONE (art. 13, TUIR):

- Fino a 8.500 €: € 1.955
- Da 8.501 a 28.000 €:  $\text{€ } 700 + [\text{€ } 1.255 \times (28.000 - \text{reddito}) / 19.500] + \text{€ } 50$  se reddito tra 25.000 e 29.000
- Da 28.001 a 50.000 €:  $\text{€ } 700 \times (50.000 - \text{reddito}) / 22.000 + \text{€ } 50$  se tra 25.000 e 29.000
- Oltre 50.000 €: nessuna detrazione

**Nota: incremento a € 1.955 confermato “a regime” dalla Finanziaria 2025 (in precedenza era € 1.880)**

# Quadro RC – Welfare aziendale e fringe benefit

## Novità 2025 recepite nel Quadro RC

### Nuovo rigo RC18 “Welfare aziendale canoni e spese manutenzione”:

- Riguarda **importi erogati/rimborsati** dal datore di lavoro per:
  - Canoni di locazione di immobili ad uso abitativo
  - Spese di manutenzione dell’immobile del dipendente
- **Condizione:** trasferimento del dipendente per ragioni di lavoro nel 2025, oltre 100 KM dalla residenza
- **Limite:** € 5.000 annuo per primi 2 anni dalla data di assunzione

### Fringe benefit 2025 – Soglie di esenzione (art. 51, co. 3, TUIR):

- **Rimborso spese utenze** domestiche (acqua, luce, gas), canone locazione e interessi mutuo 1^ casa (**rigo RC17**)
  - Soglia ordinaria: 1.000 €
  - Soglia maggiorata: 2.000 € per dipendenti con figli a carico

Sezione VIII Erogazioni in natura	Benefit base	Con figli fiscalmente a carico	Maggiorazione Reddito imponibile	Riduzione Reddito imponibile
RC17	Con soglia 1.000 CU 474 ,00	<sup>2</sup> Con soglia 2.000 – CU 475 ,00	Somma erogata > alle soglie ,00	<sup>4</sup> Importo esenzione ,00
Welfare aziendale canoni e spese manutenzione	RC18 Welfare aziendale canoni e spese manutenzione	Quota esente Importo erogato; max 5.000 ,00		Importo spettante entro soglia
	<sup>1</sup> CU476 ,00	<sup>2</sup>		

# Quadro RC – Welfare aziendale, premi di risultato e fringe benefit

## Novità 2025 recepite nel Quadro RC

### Mance nel settore turistico-alberghiero – aumento soglia 2025:

- **Tassazione sostitutiva al 5%** su **mance fino al 30%** (in precedenza 25%) del totale **retribuzioni**
- La variazione va indicata nella specifica sezione del Quadro RC

### Personale comparto sicurezza e difesa:

- Detrazione fissata da DPCM 24.7.2025 a € 458,50 per redditi fino a € 30.208

### Redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, co. 1, TUIR), tra i quali sono ora ricompresi

- anche i compensi degli **addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche,**
- che concorrono alla formazione del reddito **imponibile per la parte eccedente la soglia di € 15.000.**

Per l'esposizione di tali importi è presente un **nuovo campo a rigo RC9**

# Quadro RC – Detrazioni per redditi assimilati e “altri redditi”

## Modifiche normative 2025 ai redditi assimilati al lavoro dipendente

### Detrazioni per redditi assimilati e “altri redditi” (art. 13, TUIR):

- fino a 5.500 €: € 1.265
- da 5.501 a 28.000 €: € 500 + [€ 765 x (28.000 – reddito) / 22.500] + € 50 se reddito tra 11.000 e 17.000
- da 28.001 a 50.000 €: € 500 x (50.000 – reddito) / 22.000
- oltre 50.000 €: nessuna detrazione

# Quadro CR – Nuova Sezione VIII: Crediti d'imposta Zone Montane

## Legge n. 131/2025 – Incentivi per le zone montane

### Nuova sezione VIII e nuovo rigo CR16 – Crediti d'imposta Zone Montane:

- La L. 131/2025 ha introdotto specifici crediti d'imposta per incentivare il radicamento di personale qualificato e investimenti nelle aree montane.

### Beneficiari e fattispecie agevolate (CR16):

- **Credito 1 – Personale sanitario e/o scolastico (codici da 1 a 6) (60% con limitazioni):**
  - Ha preso in locazione un immobile abitativo nel “Comune montano” per ragioni di servizio, oppure
  - Ha acquistato l'immobile con accensione di mutuo ipotecario o fondiario
- **Credito 2 – Soggetti età < 41 anni, con finanziamento per acquisto/ristrutturazione abitazione principale (codice 7) (75% importo annuo mutuo nel limite di 3.500):**
  - Finanziamento ipotecario o fondiario stipulato dopo il 20.9.2025
  - per acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale in zona montana

### Modifica al rigo CR13 – Under 36 prima casa:

- Il credito d'imposta per acquisto prima casa under 36 **NON è prorogato al 2025**
- A CR13 è possibile **indicare solo il “Residuo precedente dichiarazione”** SerConTel

# Rimodulazione e riordino detrazioni per oneri

# Introduzione: due misure per i redditi elevati

- Negli ultimi anni il Legislatore è intervenuto in più occasioni
  - **al fine di ridurre l'importo della detrazione per oneri e spese**
  - riconosciuta ai contribuenti che presentano **redditi elevati**.
- In particolare, con riferimento alle **spese sostenute nel 2025**, trovano applicazione:
  - il **riordino** delle detrazioni, con un **reddito complessivo superiore a € 75.000**;
    - il meccanismo opera su **oneri e spese detraibili** ai sensi del **TUIR e di altre disposizioni normative**;
  - il meccanismo della **rimodulazione** della detrazione, in presenza di un **reddito complessivo superiore a € 120.000 ma non a € 240.000**.
    - In questo caso è **rimodulata la detrazione** riconosciuta a fronte del sostenimento di **oneri ai sensi dell'art. 15, TUIR**.
- In presenza di un **reddito superiore a € 120.000**, pertanto, **possono concorrere** sia il **riordino** che la **rimodulazione**.

# Quadro normativo: riordino e rimodulazione a confronto

## RIORDINO

Art. 16-ter, TUIR  
In vigore dal 2025

**Soglia reddito: > € 75.000**

Ambito: tutti gli oneri e spese detraibili ai sensi del TUIR e di altre disposizioni normative

## RIMODULAZIONE

Art. 15, co. 3-bis, 3-ter, 3-quater, TUIR  
In vigore dal 2020

**Soglia reddito: > € 120.000**

Ambito: esclusivamente gli oneri detraibili disciplinati dall'art. 15, TUIR

### Differenza fondamentale:

Il riordino ha portata più ampia (spese del TUIR + altre norme).

La rimodulazione riguarda esclusivamente spese art. 15, TUIR.

**Per redditi tra € 75.001 e € 120.000: si applica solo il riordino.**

**Per redditi > € 120.000: si applicano entrambi.**

# Rimodulazione detrazioni per oneri

## Rimodulazione della detrazione per oneri

- Secondo quanto previsto dal co. 629, art. 1, L. 160/2019,
  - la detrazione prevista per gli **oneri di cui all'art. 15**, TUIR,
  - è attribuita, salvo specifiche eccezioni, **in misura decrescente** nel caso in cui i contribuenti presentino un reddito complessivo superiore a € 120.000 ma non a € 240.000.
- Reddito complessivo: quello complessivo (lordo di quello agevolato; es. CPB) al netto di quello dell'abitazione principale

## Oneri da considerare ai fini della rimodulazione

- Come disposto dall'art. 15, co. 3-bis, TUIR, il meccanismo della rimodulazione ha ad oggetto
  - gli **oneri detraibili** individuati dall'**art. 15, TUIR**,
  - a **prescindere dalla percentuale di detrazione spettante** (19%, 26%, 90%),
    - fatte salve le specifiche **eccezioni** previste dal co. 3-quater del medesimo articolo.

Pertanto, a differenza di quanto previsto ai fini dell'applicazione del riordino delle detrazioni, che riguarda le spese e gli oneri detraibili ai sensi del TUIR e di altre disposizioni normative, **la rimodulazione riguarda esclusivamente gli oneri detraibili disciplinati dall'art. 15, TUIR.**

# Rimodulazione detrazioni per oneri

## *Oneri esclusi dalla rimodulazione*

- Il co. 3-quater, art. 15, TUIR, dispone che la **detrazione spetta per l'intero importo**, senza limitazioni legate al reddito complessivo del contribuente, con riferimento ai seguenti oneri di cui all'art. 15, TUIR:
  - **interessi passivi** prestiti/mutui **agrari**, di cui al co. 1, lett. a);
  - **interessi passivi** mutui ipotecari per l'**acquisto** e per la **costruzione dell'abitazione principale** ex co. 1, lett. b) e co. 1-ter;
  - **spese sanitarie** ex co. 1, lett. c).
- *Per l'individuazione degli specifici oneri detraibili oggetto di rimodulazione e/o riordino, si veda la tabella*

# Rimodulazione detrazioni per oneri

## Applicazione del meccanismo della rimodulazione

- Ai sensi dell'art. 15, co. 3-bis, TUIR, ai soggetti con un **reddito complessivo superiore a € 120.000**, la **detrazione per oneri** di cui all'art. 15, TUIR, **è riconosciuta in misura decrescente all'aumentare del reddito**, fino ad azzerarsi in presenza di redditi superiori a € 240.000.

Reddito complessivo	Detrazione per oneri ex art. 15, TUIR, spettante in applicazione del meccanismo della rimodulazione	
fino a € 120.000	100%	detrazione attribuita interamente
oltre € 120.000 fino a € 240.000	$[(240.000 - \text{reddito complessivo}) / 120.000] \times 100$	detrazione attribuita in base alla percentuale risultante dal rapporto
oltre € 240.000	0%	detrazione non attribuita


# Rimodulazione detrazioni per oneri

## Coordinamento tra riordino e rimodulazione delle detrazioni

- Con **Circolare n. 6/2025**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo del **riordino** di cui all'art. 16-ter, TUIR, introdotto dal 2025, **si affianca** a quello della **rimodulazione**, in vigore dal 2020.
- In riferimento all'anno di imposta 2025, quindi, ai fini della determinazione delle detrazioni spettanti, si dovrà considerare una diversa procedura, a seconda dell'ammontare del reddito di riferimento del contribuente:

reddito superiore a € 75.000, ma <b>non</b> a € 120.000	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>non si applica la rimodulazione</b>, art. 15, co. 3-bis, 3-ter e 3-quater, TUIR;</li><li>• <b><u>si applica solo il riordino</u></b> ex art. 16-ter, TUIR (è necessario determinare l'ammontare massimo di oneri e spese ammessi in detrazione);</li></ul>
reddito superiore a € 120.000	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>si applica il riordino</b> di cui all'art. 16-ter, TUIR (è necessario determinare l'ammontare massimo di oneri e spese ammessi in detrazione, riconducendo le spese agevolabili al limite previsto) <b>e solo in seguito</b></li><li>• <b>si applica la rimodulazione</b> delle detrazioni di cui all'art. 15, c. 3-bis, 3-ter e 3-quater, TUIR, salvo le eccezioni normativamente previste). NB: La detrazione, in questo caso, <b><u>si azzerava in presenza di un reddito pari o superiore a € 240.000.</u></b></li></ul>

# Rimodulazione detrazioni per oneri



- (\*) Per redditi superiori a € 240.000 la detrazione si azzera.

# Rimodulazione detrazioni per oneri

## Computo delle spese e calcolo di convenienza

- Se il contribuente ha un reddito complessivo tra € 120.000 e € 240.000
  - operano contemporaneamente sia il riordino che la rimodulazione,
  - ma le due misure trovano applicazione relativamente a oneri e spese differenti;le due discipline, inoltre, prevedono deroghe specifiche.
- Di conseguenza, in presenza di **diverse tipologie di spese e oneri**, per determinare il *plafond* di spese detraibili,
  - è necessario compiere un **calcolo di convenienza**,
  - considerando tutte le variabili del caso.

Nella Circolare n. 6/2025, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui gli oneri e le spese sostenuti risultino superiori all'importo massimo agevolabile secondo il meccanismo del riordino, in assenza di specifiche disposizioni,

- il contribuente può individuare, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d'imposta,
- quali oneri e spese includere nel conteggio.

Andrà quindi effettuata una valutazione di convenienza, dando priorità alle spese che garantiscono un recupero d'imposta maggiore.

In tal senso le detrazioni edilizie figurano ancora fra le detrazioni con il maggior ritorno fiscale.

# Rimodulazione detrazioni per oneri

... segue ... Computo delle spese e calcolo di convenienza

- In riferimento alle **detrazioni edilizie** si ricorda che:
  - a prescindere dall'anno di sostenimento della spesa, **non sono mai soggette a rimodulazione** (riservata agli oneri di cui all'art. 15, TUIR);
  - sono soggette a **riordino solo se sostenute dal 1/1/2025**.
- Sostanzialmente, ai fini di massimizzare la detrazione spettante, in presenza di redditi oltre € 120.000, è necessario operare i seguenti passaggi:
  - **determinare l'ammontare massimo di spese ammesse alla detrazione** ai sensi dell'art. 16-ter, TUIR. In via generale, il contribuente
    - imputerà prioritariamente le spese edilizie, agevolate con un'aliquota di detrazione maggiore rispetto agli oneri detraibili dell'art. 15, TUIR;
  - **rimodulare le spese** di cui all'art. 15, TUIR ed **aggiungerle fino a concorrenza dell'ammontare massimo**;
  - determinare la detrazione su spese e oneri che **non sono soggetti** ai meccanismi di riordino e rimodulazione.

# Rimodulazione detrazioni per oneri

... segue ... Computo delle spese e calcolo di convenienza

## Esempio di concorrenza dei meccanismi di riordino e rimodulazione

- Il contribuente che **nel 2025** presenta un **reddito pari a € 200.000** ed ha **2 figli a carico** che non versano in condizioni di disabilità.
- Nel medesimo anno il contribuente sostiene le seguenti spese:
  - € 3.500 per interessi passivi sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale stipulato nel 2025;
  - € 2.700 per erogazioni liberali in favore di iniziative umanitarie (art. 15, co. 1.1, TUIR);
  - € 20.000 per interventi di manutenzione straordinaria sull'abitazione principale di proprietà (art. 16-bis, TUIR);
  - € 1.708 per spese sanitarie.
- Considerato che il contribuente ha un **reddito complessivo superiore a € 120.000**, possono trovare applicazione
  - sia la misura del **riordino**,
  - sia la misura della **rimodulazione** delle detrazioni d'imposta.

# Rimodulazione detrazioni per oneri

... segue ... Computo delle spese e calcolo di convenienza

... segue .. Esempio di concorrenza dei meccanismi di riordino e rimodulazione

- Ciò nonostante, il contribuente può usufruire per **intero** della detrazione sulle **spese sanitarie**, pari a **€ 300** [ $(€1.708 - €129,11) \times 19\%$ ]
  - che non sono oggetto di alcuna limitazione.
- Per quanto concerne le altre spese,
  - in via preliminare è necessario applicare il meccanismo del **riordino** disciplinato dall'art. 16-ter, TUIR, per determinare l'**ammontare massimo delle spese e degli oneri detraibili**, che nel caso proposto è pari a € 6.800 (determinato moltiplicando l'importo base pari a € 8.000 per il coefficiente familiare pari a 0,85).

# Rimodulazione detrazioni per oneri

... segue ... Computo delle spese e calcolo di convenienza

... segue ... Esempio di concorrenza dei meccanismi di riordino e rimodulazione

- Ai fini della **valutazione di convenienza relativamente alle spese da imputare prioritariamente**, si consideri che:
  - la **rata di spesa annuale per l'intervento di recupero edilizio** pari a € 2.000 (€ 20.000 : 10), sconta il meccanismo di **riordino**, in quanto le spese sono state **sostenute nel 2025**, **ma non è soggetta alla rimodulazione**;
  - gli **interessi passivi** sostenuti relativamente al contratto di **mutuo stipulato nel 2025** (€ 3.500) vanno considerati ai fini del **riordino ma non della rimodulazione**;
  - le **erogazioni per iniziative umanitarie** (€ 2.700) sono soggette **sia al riordino, sia di rimodulazione** della detrazione d'imposta (riconosciuta nella misura pari al 26%).
- Il contribuente sceglie di dare **priorità alle spese edilizie**, considerando quindi € 2.000 (con detrazione pari al 50%, vale a dire € 1.000). Residua pertanto un *plafond* di spesa pari a € 4.800 (€ 6.800 - € 2.000).

# Rimodulazione detrazioni per oneri

... segue ... Computo delle spese e calcolo di convenienza

... segue ... **Esempio di concorrenza dei meccanismi di riordino e rimodulazione**

- *In riferimento alle altre **spese** è tuttavia necessario **valutare a quale dare priorità** in considerazione della differente aliquota di detrazione e importo di spesa. In particolare:*
  - *gli interessi passivi del mutuo, oggetto di riordino, sono di importo maggiore ma con detrazione ad aliquota più bassa, pari al 19% (ipotesi 1);*
  - *le erogazioni liberali, oggetto sia di riordino che di rimodulazione, presentano un importo inferiore ma un'aliquota di detrazione più alta (26%) (ipotesi 2).*

## Ipotesi 1

Imputare interamente gli interessi passivi per mutuo:

$$€ 3.500 \times 19\% = € 665$$

Imputare sulla spesa ammissibile residua pari a € 1.300 (€ 4.800 - € 3.500) le *erogazioni liberali*, su cui è calcolata la detrazione del 26%:

$$€ 1.300 \times 26\% = € 338$$

Ancorché siano stati versati a titolo di erogazione liberale € 2.700, ai fini della detrazione può essere considerato solo il plafond residuo di € 1.300.

Su detta spesa è necessario applicare la rimodulazione:

$$€ 338 \times [(\€ 240.000 - \€ 200.000) / \€ 120.000] = € 338 \times 0,33 = € 112$$

La **detrazione totale è pari a € 777 (€ 665 + € 112)**.

A detto importo vanno sommati

- € 300 di detrazione per le spese sanitarie
- e € 1.000 di detrazione edilizia,

per un totale di € 2.077

## Ipotesi 2

Imputare interamente le erogazioni liberali:

$$€ 2.700 \times 26\% = € 702$$

Su detta spesa è tuttavia necessario applicare la rimodulazione:

$$€ 702 \times (\€ 240.000 - \€ 200.000) / \€ 120.000 = € 702 \times 0,33 = € 232$$

Imputare sulla spesa ammissibile residua pari a € 2.100 (€ 4.800 - € 2.700) gli interessi passivi, su cui è calcolata la detrazione del 19%:

$$€ 2.100 \times 19\% = € 399$$

Ancorché siano stati corrisposti interessi per € 3.500, ai fini della detrazione può essere considerato solo il plafond residuo di € 2.100.

La detrazione totale è pari a € 631 (€ 232 + € 399)

A detto importo vanno sommati

- € 300 di detrazione per le spese sanitarie
- € 1.000 di detrazione edilizia,

per un totale di € 1.931

# Rimodulazione detrazioni per oneri

... segue ... Computo delle spese e calcolo di convenienza

... segue ... **Esempio di concorrenza dei meccanismi di riordino e rimodulazione**

- Nel caso di specie, quindi, il contribuente ha convenienza
  - nell'imputare **prioritariamente gli interessi passivi**,
    - malgrado dette spese beneficino di una percentuale di detrazione inferiore rispetto alle erogazioni liberali,
  - **essendo assoggettate al solo riordino** e **non anche alla rimodulazione delle detrazioni**.
- Emerge come la **valutazione** sia più **complessa** della sola verifica delle **aliquote di detrazione** spettanti, in quanto è necessario **ponderare**, oltre all'**ammontare** della spesa sostenuto, anche se a dette spese è applicabile **la rimodulazione, oltre che il riordino**.

Nelle slide successive sono riportati gli oneri con indicazione di quelli interessati dal riordino e/o dalla rimodulazione

Tipologia di onere	Riordino detrazioni dal 2025	Rimodulazione detrazioni dal 2020
Interessi passivi per prestiti o mutui agrari	x (ad esclusione di quelli stipulati entro il 31.12.2024)	
Interessi passivi per mutui per l'acquisto dell'abitazione principale	x (ad esclusione di quelli stipulati entro il 31.12.2024)	
Interessi passivi per mutui per la costruzione dell'abitazione principale	x (ad esclusione di quelli stipulati entro il 31.12.2024)	
Interessi passivi per mutui per l'acquisto di altri immobili (fino al 1992)	x	
Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	x	
Spese per intermediazione immobiliare	x	x
Spese veterinarie	x	x
Spese per servizi di interpretariato sostenute da soggetti riconosciuti sordomuti	x	x
Spese funebri	x	x
Spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria	x	x

	Riordino detrazioni dal 2025	Rimodulazioni detraz. 2020
Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado	x	x
Spese per studenti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA)	x	x
Spese per iscrizione a conservatori, scuole musicali, cori e bande per ragazzi 5 - 18 anni	Esclusione: detrazione fruibile solo da soggetti con reddito complessivo fino a € 36.000	
Spese per attività sportive per ragazzi dai 5 ai 18 anni	x	x
Spese per la frequenza di asili nido	x	
Premi per assicurazioni aventi ad oggetto rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza, rischio di eventi calamitosi	x (ad esclusione di quelli relativi a contratti stipulati entro il 31.12.2024)	x
Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	x (ad esclusione di quelli relativi a contratti stipulati entro il 31.12.2024)	x
Spese sostenute per protezione o restauro di cose vincolate	x	x
Erogazioni liberali: <ul style="list-style-type: none"> <li>per attività culturali e artistiche</li> <li>a favore di enti dello spettacolo</li> <li>a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</li> <li>a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado</li> <li>per il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato</li> </ul>	x	x

	Riordino detrazioni dal 2025	Rimodulazione e detra.z 2020
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (ad esclusione enti art. 15, lett. i), TUIR)	x	
Erogazioni liberali a favore di associazioni, fondazioni, comitati ed enti per iniziative umanitarie	x	x
Erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore (art. 83, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017)	x	
Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	x	
Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	x	
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	x	
Donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova	x	
Canoni di locazione per studenti universitari fuori sede	x	x
Canoni di locazione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli under 35 iscritti nella previdenza agricola con riferimento all'affitto di terreni agricoli diversi da quelli dei genitori	x	

Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale	Esclusione: detrazione fruibile solo da soggetti con reddito complessivo fino a € 55.000	
Spese per addetti all'assistenza personale	Esclusione: detrazione fruibile solo da soggetti con reddito complessivo fino a € 40.000	
Detrazione 50% IVA acquisto abitazioni classe A o B (rate)		
Spese per abbonamenti al trasporto pubblico	x	x
Contributi alle società di mutuo soccorso	x	
Contributi per riscatto degli anni di laurea per familiari a carico	x	
Spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli	x	
Spese mantenimento cani guida		x

# Quadro RP – “Riordino” delle detrazioni per oneri

## Art. 16-ter, TUIR – Riduzione progressiva per redditi > € 75.000

### Meccanismo del riordino detrazioni – Come funziona:

- Applicabile ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 €
- Le detrazioni per oneri vengono ridotte progressivamente
- La riduzione aumenta al crescere del reddito e al diminuire del numero di figli a carico

### Coefficienti di riduzione (art. 16-ter, TUIR):

- 0,50 – contribuente senza figli a carico
- 0,70 – contribuente con 1 figlio a carico
- 0,85 – contribuente con 2 figli a carico
- 1,00 – contribuente con 3 o più figli (nessuna riduzione)

### Spese **ESCLUSE** dal riordino (non soggette a riduzione):

- Spese sanitarie (art. 15, co. 1, lett. c, TUIR)
- Interessi passivi su mutui **stipulati entro il 31.12.2024**
- Premi assicurativi su contratti **stipulati entro il 31.12.2024**
- Spese per persone con disabilità
- Erogazioni liberali a partiti politici

## Quadro RP – “Riordino” delle detrazioni per oneri

Art. 16-ter, TUIR – Riduzione progressiva per redditi > 75.000 €

Numero figli a carico	Coefficiente applicabile	Reddito complessivo fra 75.000 e 100.000	Reddito complessivo > 100.000
Nessun figlio a carico	0,50	7.000	4.000
1 figlio a carico	0,70	9.800	5.600
2 figli a carico	0,85	11.900	6.800
3 o più figli a carico o un figlio con disabilità (L. 104/1992)	1	<b>14.000</b>	<b>8.000</b>



# Quadro RP – Nuovi codici per spese con distinzione per data

## Tabella dei nuovi codici per mutui, assicurazioni e prestiti

### Codici per contratti FINO al 31.12.2024 (esclusi dal riordino):

- Cod. 7 / 48 – Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale
- Cod. 10 / 46 – Interessi mutui ipotecari costruzione abitazione principale
- Cod. 11 / 47 – Interessi prestiti o mutui agrari
- Cod. 36 – Premi assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- Cod. 38 – Premi assicurazioni per tutela persone con disabilità grave
- Cod. 39 – Premi assicurazioni per rischio di non autosufficienza
- Cod. 43 – Premi assicurazioni per rischio di eventi calamitosi

### Codici NUOVI per contratti DALL'1.1.2025 (inclusi nel riordino):

- Cod. 57 – Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale
- Cod. 55 – Interessi mutui ipotecari costruzione abitazione principale
- Cod. 56 – Interessi prestiti o mutui agrari
- Cod. 51 – Premi assicurazioni vita / infortuni
- Cod. 52 – Premi assicurazioni disabilità grave
- Cod. 53 – Premi assicurazioni non autosufficienza
- Cod. 54 – Premi assicurazioni eventi calamitosi

# Quadro RP – Aggiornamenti limiti massimi di spesa agevolabile

## Modifiche ai massimali di spesa per specifiche detrazioni

### Aumento limiti di spesa agevolabile:

- Spese di istruzione NON universitaria:
  - Limite massimo: da € 800 a € 1.000 (aumento di € 200)
  - Detrazione: 19% sulla spesa entro il nuovo limite
- Spese per il mantenimento dei CANI GUIDA:
  - Limite massimo: da € 1.000 a € 1.100 (aumento di € 100)
  - Detrazione: 19% sulla spesa forfettaria

### Regime detrazioni per “altri” familiari non a carico:

- Come accennato, l’inclusione tra gli “altri familiari” dei soli ascendenti riguarda SOLO le detrazioni per familiari a carico.
- Per la deduzione/detrazione di oneri sostenuti per altri soggetti (es. fratelli, sorelle) è ancora possibile indicarli nel Prospetto familiari (colonna P).

### Riepilogo limiti vigenti per principali oneri 2025:

- Spese mediche: 19% sull’eccedenza rispetto a € 129,11 (nessuna modifica)
- Mutui ipotecari (abitaz. principale): 19% su max € 4.000 interesse passivo
- Assicurazioni vita/infortuni: 19% su max € 530 (cod. 36) o € 750 (cod. 38/39)

# Quadro RP – Detrazioni per interventi edilizi 2025

## Recupero patrimonio edilizio, Ecobonus e Sismabonus

### Percentuali di detrazione per interventi edilizi 2025:

- 36% – se l'immobile oggetto dei lavori è l'ABITAZIONE PRINCIPALE del proprietario/titolare di diritto reale
- 50% – se l'immobile NON è l'abitazione principale

### Aggiornamenti istruzioni per specifiche fattispecie:

- Esclusa dall'agevolazione: **installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie UNICHE alimentate a combustibili fossili**
- Superbonus al 65% per spese 2025 se:
  - Entro il 15.10.2024 era stata presentata la CILAS (comunicazione inizio lavori asseverata)
  - Gli interventi risultavano già avviati alla medesima data
- Sostituzione gruppo elettrogeno – codice spesa «23»:
  - Spese per sostituzione di gruppo elettrogeno di emergenza esistente
  - Sostituzione con generatori di emergenza a gas di ultima generazione
  - Detrazione applicabile nella misura prevista per gli interventi edilizi

# Quadro RP – Investimenti in start-up e PMI innovative

## Nuovo rigo RP81 – Sezione VI del Quadro RP

### Finalità del nuovo rigo RP81:

- Consente di evidenziare il “Recupero della detrazione” in caso di decadenza dalle agevolazioni per investimenti in start-up innovative e PMI innovative.

### Quando si verifica la decadenza dall’agevolazione:

- Cessione della partecipazione prima del termine minimo di detenzione
- Riduzione del capitale o distribuzione di riserve entro il periodo di blocco
- Perdita dei requisiti da parte della società partecipata
- Fallimento o liquidazione della start-up nei casi previsti

### Detrazione spettante per gli investimenti:

- Start-up innovative: 30% delle somme investite (50% in casi particolari)
- PMI innovative: 30% delle somme investite
- Investimento massimo agevolabile: 1.000.000 € per contribuente/anno
- Periodo minimo di detenzione: 3 anni dalla data di investimento

### Impatto pratico del rigo RP81:

- In caso di decadenza: va restituita la detrazione fruita negli anni precedenti
- Il recupero si effettua aumentando l’imposta dovuta nella dichiarazione dell’anno di decadenza

# Novità 2° fascicolo

# Principali Novità

- **Quadro RH:** Redditi di partecipazione – Nuovi campi 4A e rigo RH26
- **Quadro RL:** Altri redditi – Riforma lavoro sportivo: eliminazione righe RL28/RL29
- **Quadro RM:** Tassazione separata – Rigo RM3, RM6, rivalutazione terreni, plusvalenze professionali
- **Quadro RT:** Plusvalenze finanziarie – Cripto-attività: nuovo regime differenziato
- **Quadro RR:** Contributi previdenziali – Nuovo codice 'E' per riduzione 50%

# Quadro RH – Nuovo Campo 4A: Quota di Perdita Non Compensata

## Contesto normativo e modifica introdotta

- Il Quadro RH raccoglie i redditi di partecipazione in società di persone, associazioni, imprese familiari, aziende coniugali e GEIE.
- La novità 2026 riguarda **l'introduzione del nuovo campo 4A nelle Sezioni I e II.**

### Dove si trova il nuovo campo 4A

- Sezione I – «Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE»
- Sezione II – «Dati della società partecipata in regime di trasparenza»

### Cosa va indicato nel campo 4A

- Nel campo 4A deve essere riportata la quota di **perdita** non compensata della società partecipata imputata al dichiarante.
- Si tratta della parte di **perdita fiscale** della società che, attribuita per trasparenza al socio, non ha trovato compensazione con altri redditi nell'esercizio.

### Finalità della modifica

- L'introduzione del campo 4A mira a **garantire una corretta tracciabilità delle perdite non compensate attribuite per trasparenza, consentendo all'Amministrazione finanziaria di monitorare il riporto delle perdite nei periodi d'imposta successivi.**

Sezione I  
Dati della società,  
associazione,  
impresa familiare,  
azienda coniugale o  
GEIE

Codice fiscale società o associazione partecipata		Tipo		Quota di partecipazione		Quota reddito (o perdita)		Perdite non compensate		Perdite in misura piena		Reddito dei terreni		Detrazioni	
1		2	3	4		5	6	7							
			%												
							,00		4A		,00				
Quota redd. società non operative		Quota ritenute d'acconto		Quota crediti d'imposta		Rientro dall'estero		Quota oneri detraibili		Quota reddito non imponibile					
8		9		10		11		12		13					
	,00		,00		,00				,00						,00

# Quadro RH – Nuovo Rigo RH26: Socio IAP e Regime Agevolato

## Sezione IV «Riepilogo» – Rigo RH26

- All'interno della Sezione IV «Riepilogo» del Quadro RH è stato introdotto il **nuovo rigo RH26**, che costituisce una delle novità strutturali più rilevanti del Fascicolo 2 per i soggetti con redditi di partecipazione.

### Come si compila il rigo RH26

- Nel rigo RH26 va indicata la **somma degli importi esposti a campo 13 «Quota reddito non imponibile»** dei rigi da RH1 a RH4. Tali importi devono essere stati attribuiti per trasparenza al socio che riveste la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

### Limite massimo dell'importo

- L'importo indicato nel rigo RH26 **non può essere superiore a € 12.500**.
  - Questo limite è inderogabile indipendentemente dal numero di partecipazioni e dall'ammontare complessivo dei redditi non imponibili ricevuti.

### Riferimento normativo

- Il regime agevolato per gli IAP è disciplinato dalla normativa specifica di settore che consente la non imponibilità di una quota dei redditi agricoli prodotti in forma societaria, attribuita per trasparenza al socio IAP persona fisica.
  - Con il rigo RH26, tale quota trova ora specifica evidenza nella dichiarazione.

Sezione IV Riepilogo			
RH19	Totale ritenute d'acconto		,00
RH20	Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento 2	,00
RH21	Totale credito per imposte estere ante opzione	1	,00
RH22	Totale oneri detraibili		,00
RH23	Totale eccedenza		,00
RH24	Totale acconti		,00
RH25	Imposte delle controllate estere		,00
RH26	Importo esente imputato per trasparenza al socio IAP		,00

# Quadro RL – Riforma Lavoro Sportivo: Eliminazione Righi RL28 e RL29

## Il nuovo quadro normativo del lavoro sportivo

- L'art. 3, co. 2, DL n. 71/2024 ha abrogato la lett. a) del co. 2 dell'art. 53, TUIR con decorrenza 31/7/2024, ridisegnando completamente la qualificazione fiscale dei redditi da lavoro sportivo.

### Cosa cambia nella Sezione III del Quadro RL

- **Non sono più previsti i righi RL28 e RL29**, che fino al mod. REDDITI 2025 PF raccoglievano i redditi da attività sportiva dilettantistica o professionistica svolta in forma autonoma senza partita IVA (percepiti fino al 30.7.2024) e i corrispettivi percepiti in euro nel Comune di Campione d'Italia.

### Nuova classificazione e quadri di destinazione

- Contratto lavoro subordinato o co.co.co. → **Quadro RC (Redditi di lavoro dipendente e assimilati)**
- Lavoratore autonomo con partita IVA → **Quadro RE / LM (Redditi di lavoro autonomo / forfetario)**
- **Nota operativa**
  - La modifica si applica ai redditi sportivi **percepiti a decorrere dall'1.8.2024**.
  - I compensi percepiti fino al 30.7.2024 che erano già soggetti alla disciplina previgente seguono le vecchie regole di dichiarazione.

## Quadro RM – Rigo RM3: Nuovi Casi per il Codice «1»

### Redditi a tassazione separata – Chiarimento delle istruzioni

- Le istruzioni del rigo RM3 sono state aggiornate per **chiarire che il codice «1»** nel campo 1 va utilizzato non solo per i casi tradizionali, ma anche per specifiche tipologie di somme percepite nel 2025.

### Quando indicare il codice «1» nel campo 1 di RM3

- **Rimborso di oneri detraibili**
  - Somme ricevute a titolo di rimborso di oneri che avevano dato diritto a detrazione in anni precedenti. Il caso più tipico è quello delle spese sanitarie detratte e successivamente rimborsate per effetto di contributi o premi assicurativi
- **Canoni di locazione non tassati in anni precedenti**
  - Canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti perché non percepiti (al ricorrere delle condizioni di legge), **che vengono effettivamente incassati nel corso del 2025.**

### Principio di cassa e tassazione separata

- Entrambe le fattispecie riflettono il **principio di cassa** che governa i redditi delle persone fisiche: la tassazione avviene nell'anno di effettiva percezione.
  - La tassazione separata evita la progressività IRPEF su somme riferibili ad anni precedenti.

## Quadro RM – Rigo RM6: Eliminazione del Campo 2

### Emolumenti arretrati di lavoro dipendente

- Il rigo RM6 riguarda gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti. Per il mod. REDDITI 2026 PF è stata apportata una modifica strutturale alla sua composizione.

#### La modifica: eliminazione del campo 2

- È stato eliminato il campo 2 di rigo RM6.
  - Fino allo scorso anno, tale campo accoglieva l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta a seguito della presentazione del modello 730 (conguaglio fiscale operato dal sostituto).

#### Cosa rimane nel rigo RM6

- Il rigo RM6 va ora **utilizzato esclusivamente** per indicare gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti **corrisposti da soggetti che:**
  - **non** rivestono la qualifica di sostituto d'imposta
  - ovvero **non** sono obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es. datori di lavoro domestici, privati non imprenditori)

#### Impatto pratico per il contribuente

- Chi ha ricevuto **arretrati dal proprio datore di lavoro che opera come sostituto d'imposta non deve compilare il rigo RM6**: tali importi sono già gestiti direttamente dal sostituto tramite CUD/CU e conguaglio 730.
  - Il rigo **RM6 riguarda solo i casi residuali di erogatori non sostituti.**

# Quadro RM – Rivalutazione Terreni: Imposta Sostitutiva al 18%

## Sezione III-B – Rivalutazione dei terreni: novità strutturale 2025

- L'art. 1, co. 30, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha **introdotto a regime la possibilità di rivalutare il valore dei terreni.**

### Caratteristiche dell'imposta sostitutiva

- **Aliquota:** 18% (innalzata rispetto alle precedenti versioni temporanee)
- **Base imponibile:** Valore normale del terreno determinato con perizia giurata di stima
- **Applicazione:** Introdotta «a regime» dalla Legge di Bilancio 2025
- **Dove si dichiara:** Sezione III-B del Quadro RM del mod. REDDITI 2026 PF
- **Versamento:** **Possibilità di rateizzazione in 3 rate** annuali di pari importo con **interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima**

### Effetto fiscale della rivalutazione

- Il pagamento dell'imposta sostitutiva del 18% consente di aggiornare il costo fiscale del terreno al valore rideterminato.
  - In caso di successiva cessione, la plusvalenza tassabile sarà calcolata sulla differenza tra il corrispettivo di vendita e il nuovo valore rivalutato

# Quadro RM – Plusvalenze da Cessione di Partecipazioni Professionali

## Riqualificazione come redditi diversi – DL n. 84/2025

- Il DL n. 84/2025 ha modificato l'art. 17, co. 1, lett. g-ter), TUIR e introdotto il nuovo co. 3-ter all'art. 54, TUIR, **ridisegnando** il trattamento fiscale delle **cessioni di partecipazioni in soggetti esercenti attività artistica o professionale**.

### Soggetti interessati dalla norma

- La norma riguarda le **plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni** in:
  - Associazioni** esercenti attività artistica o professionale produttive di reddito di lavoro autonomo
  - Società** esercenti attività artistica o professionale produttive di reddito di lavoro autonomo
  - Società tra professionisti (STP)** e altre società ex art. 177-bis, TUIR (per le operazioni dal 2025)

### Il cambio di qualificazione fiscale

- Fino al 2024:** tassazione separata ex art. 17, co. 1, lett. g-ter), TUIR → **esclusa dal 2025**
- Dal 2025:** redditi diversi ai sensi dell'art. 54, co. 3-ter, TUIR → **imposta sostitutiva del 26%**

### Conseguenze operative per la dichiarazione

- Tali plusvalenze/minusvalenze **vanno ora esposte nella Sezione II-A del Quadro RT** (per le operazioni dal 2025) e **non più nel Quadro RM**.

SEZIONE II-A	RT11	Totale dei corrispettivi	<sup>1</sup>	,00	Totale dei costi o dei valori di acquisto	<sup>2</sup>	,00	
Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%	RT12	(costo rideterminato <sup>1</sup> ) (costo affrancato <sup>2</sup> )	Corrispettivo	<sup>3</sup>	,00	Costo o valore di acquisto rideter. o affr.	<sup>4</sup>	,00
	RT13	Eccedenza minusvalenze anni precedenti						,00
	RT14	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari		(di cui anni precedenti <sup>1</sup> ,00 )	<sup>2</sup>		,00	
	RT15	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata						,00
	RT16	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato						,00

# Quadro RT – **Cripto-Attività**: Nuovo Regime Fiscale Differenziato

## Sezione V-A – Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025): due regimi distinti

- La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha modificato il trattamento fiscale delle **plusvalenze da crypto-attività introducendo un regime differenziato** in base al periodo in cui la cessione è effettuata.

### **Regime A – Cessioni effettuate fino al 31.12.2024**

- Le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo **per l'importo eccedente la soglia di esenzione di € 2.000**. Al di sotto di tale soglia nessuna tassazione è dovuta. **Imposta sostitutiva applicabile: 26%**.

### **Regime B – Cessioni effettuate dall'1.1.2025**

- Le plusvalenze **concorrono interamente** alla formazione del reddito complessivo, **senza alcuna soglia di esenzione**.
  - La **soglia** di € 2.000 è stata **eliminata**.
  - **Imposta sostitutiva applicabile: 26%**.

### **Trattamento delle minusvalenze (valido per entrambi i regimi)**

- Deducibili integralmente dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma **non oltre il 4° anno**
- Da indicare nel campo 5 di rigo RT105
- **Non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle altre Sezioni del Quadro RT**

# Quadro RT – Cripto attività - Righi RT41, RT42 e RT56, RT57

## Struttura della Sezione V-A: guida ai campi

- I righi RT41 e RT42 sono stati modificati per consentire l'indicazione differenziata dei dati relativi alle cessioni effettuate entro il 31.12.2024 e a quelle poste in essere nel 2025.

### Rigo RT41 – Cessioni senza rideterminazione del costo

- Campi 1 e 2 → Corrispettivi e costi relativi a cessioni **effettuate fino al 31.12.2024 con incasso nel 2025**
- Campi 3 e 4 → Corrispettivi e costi relativi alle operazioni **poste in essere nel 2025**

### Rigo RT42 – Cessioni con rideterminazione del costo (opzione)

- Va utilizzato se il contribuente ha **optato per la rideterminazione del costo** delle cripto-attività possedute all'1.1.2023 (art. 1, co. 133-135, L. 197/2022) o all'1.1.2025 (art. 1, co. 26, L. 207/2024).
- Anche qui: Campi 1 e 2 → cessioni entro 31.12.2024 | Campi 3 e 4 → cessioni nel 2025

### Rigo RT57 – Plusvalenza / minusvalenza risultante

- Differenza tra Campi 1 e 2 (RT41/RT42) → esposta per la parte eccedente € 2.000
- Differenza tra Campi 3 e 4 (RT41/RT42) → esposta per l'intero ammontare

SEZIONE V-A Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività 26%	ANTE 2025		2025	
	Totale dei corrispettivi	Totale dei costi o dei valori di acquisto	Totale dei corrispettivi	Totale dei costi o dei valori di acquisto
<b>RT41</b>	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>
<b>RT42</b>	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>

<b>RT56</b> Sezione IV-A - Plusvalenza o Minusvalenza	Minusvalenza	1 <input type="text" value="0,00"/>	Plusvalenza	2 <input type="text" value="0,00"/>
<b>RT57</b> Sezione V-A - Plusvalenza o Minusvalenza	Minusvalenza	1 <input type="text" value="0,00"/>	Plusvalenza	2 <input type="text" value="0,00"/>

# Quadro RT – Nuova Sezione X: Rideterminazione Valore **Cripto-Attività**

## Sezione X «Cripto-attività: valutazione al valore normale» – Righi RT118 e RT119

- La nuova Sezione X del Quadro RT, introdotta in attuazione dell'art. 1, co. da 26 a 29, L. 207/2024, consente di indicare i dati relativi alla rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all'1.1.2025.

### Compilazione dei righi RT118 e RT119

- Campo 1:** Valore normale delle cripto-attività, determinato ai sensi dell'art. 9, TUIR
- Campo 2:** Imposta sostitutiva del 18% dovuta sull'importo di campo 1
- Campo 3 (casella):** Barrare se il contribuente ha scelto di rateizzare il versamento dell'imposta sostitutiva
- Campo 4 (casella):** Barrare se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare è parte di un versamento cumulativo

### Caso di esclusione – Attenzione

- I righi RT118 e RT119 NON devono essere compilati in caso di rideterminazione del valore di cripto-attività possedute all'1.1.2023, effettuata ai sensi dell'art. 1, co. 133, L. 197/2022.
- Tale operazione segue il regime previgente e non rientra nell'ambito applicativo della Sezione X.

SEZIONE X Cripto-attività: valutazione al valore normale		Valutazione cripto-attività	Imposta dovuta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
		1	2	3	4
	RT118	,00	,00		
	RT119	,00	,00		

# Quadro RR – Contributi Previdenziali: Nuovo Codice «E» per Riduzione 50%

## Sezione I – Campo 7 «Tipo riduzione» nei righi RR2 e RR3

- La Sezione I del Quadro RR è destinata ai contributi previdenziali dovuti alla **Gestione IVS artigiani e commercianti**. Con il mod. REDDITI 2026 PF sono state apportate modifiche ai codici del campo 7 dei righi RR2 e RR3.
- **Il nuovo codice «E»**
  - Va utilizzato per indicare l'applicazione della **riduzione contributiva del 50%** prevista a favore dei soggetti che, nel **corso del 2025, si sono iscritti per la prima volta alla Gestione IVS artigiani e commercianti** (di cui all'art. 1, c. 1, L. 233/90) e **percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario**.
- **Eliminazione del codice «B»**
  - È stato eliminato il codice «B», che era riservato agli iscritti di età fino a 21 anni la cui contribuzione aveva raggiunto la percentuale ordinaria del 24%.
    - Il codice non è più necessario in quanto l'aliquota ridotta prevista per i giovani under 21 è stata superata.

Sezione I		RR1		Attività particolari		Quote di partecipazione		Opzione reddito effettivo quota da partecipazione			
Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)		CODICE AZIENDA INPS		2		3		4			
Tipologia iscritto		DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA									
☐		Codice fiscale		Codice INPS		Reddito d'impresa (o perdita)					
		1		2		3		,00			
		Quota di competenza del coadiutore/collaboratore		Reddito di impresa con adesione al CPB		Reddito di impresa mista con adesione al CPB		Opzione reddito effettivo		Periodo imposizione contributiva	
		3A		3B		3C		3D		dal 4 al 5	
		00		,00		,00					
		Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95		Tipo riduzione		Periodo riduzione					
		6		7		dal 8 al 9					

# Novità 3° fascicolo

# Sommario delle Novità – Fascicolo 3

## Quadri aggiornati nel Mod. REDDITI 2026 PF

- Quadro RD – Allevamento animali e attività agricole connesse
- Quadro RE – Redditi da lavoro autonomo
- Quadri RF / RG – Reddito d'impresa
- Quadro LM – Contribuenti minimi e forfetari
- Quadro RS – Dati comuni
- Quadro RQ – Imposte sostitutive e addizionali IRPEF
- Quadro RU – Crediti d'imposta
- Quadro CP – Concordato Preventivo Biennale

# Quadro RD – Allevamento Animali e Attività Agricole Connesse

## Rigo RD17 – Novità introdotte

- Il rigo RD17 “Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito” è stato aggiornato per recepire le modifiche introdotte dall’art. 18, D.Lgs. n. 192/2024 all’art. 182 TUIR, in materia di **liquidazione delle imprese avviate dall’1.1.2025**.

## 2 Nuovi Campi

- Campo 2A – “Perdite di periodo”**
  - Perdite da partecipazioni in società di persone / srl trasparenti (quadro RH)
  - Perdite risultanti dai quadri RF o RG non ancora utilizzate
  - Fino a concorrenza del reddito indicato a rigo RD16
- Campo 2B – “Perdite residue liquidazione (art. 182, TUIR)”**
  - Perdite interamente utilizzabili se liquidazione durata  $\leq 3$  esercizi
  - Il residuo va riportato nel prospetto del quadro RS

RD17	Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito	(di cui	1	,00	2	,00	2A	,00	2B	,00	3	,00
			Anni precedenti Misura limitata 80%	Anni precedenti Misura Piena	Perdite di periodo	Perdite residue liquidazione (art. 182 TUIR)						

# Quadro RE – Redditi da Lavoro Autonomo

## Principali modifiche (D.Lgs. n. 192/2024 e DL n. 84/2025)

- L'art. 54 TUIR è stato riformulato.
  - Le principali novità riguardano la **tracciabilità dei rimborsi spese**.

## Rimborsi spese di viaggio / vitto / alloggio

- **Pagamento NON tracciabile** → concorrono al reddito (componente positiva)
- **Pagamento tracciabile & riaddebito analitico** → esclusi sia da componenti positivi che negativi

## Spese sostenute per l'attività

- **Deducibili SOLO se pagate con modalità tracciabili**
  - Eccezioni: come da Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 22.12.2025
    - Spese sostenute all'estero
    - Spese trasporti di linea

## Quadro RE – Rigo RE2 e Rigo RE15

### Rigo RE2 – Compensi

- Sono ESCLUSI dai compensi da indicare a RE2:
  - Rimborsi analitici di spese viaggio/vitto/alloggio sostenute per l'incarico
  - A condizione che siano pagate con modalità tracciabili

### Rigo RE15 – Spese alberghiere e ristorazione

- Eliminati i campi relativi alle spese addebitate/non addebitate analiticamente
- **Ora presente un UNICO campo RE15:**
  - 75% delle spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (non di rappresentanza)
  - Deducibili nel limite del 2% dei compensi di cui al rigo RE2

## Quadro RE – Ulteriori Chiarimenti Istruzioni

### Interessi e proventi finanziari (art. 54, co. 3-bis TUIR)

- NON vanno inclusi nelle “Altre somme” di rigo RE3
- **Costituiscono redditi di capitale** → **da dichiarare separatamente**  
**Plusvalenze/minusvalenze da cessione partecipazioni**
- Cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni/società professionali, Compresi STP e società ex art. 177-bis TUIR
- **NON vanno esposte nel quadro RE** → **sono redditi diversi** (art. 54, co. 3-ter TUIR)

### Rigo RE10A – Beni immateriali

- Includono le quote di ammortamento della **clientela e di altri elementi** (es. denominazione, marchi distintivi, ecc)
- Deducibili in misura **non superiore a 1/5 del costo** (art. 54-sexies, co. 3 TUIR)

# Quadri RF / RG – Reddito d'Impresa

## Tracciabilità spese (artt. 109 e 95 TUIR)

- **Spese di viaggio / vitto / alloggio in Italia: deducibili SOLO se pagate tracciabilmente**
- Rimborsi analitici: stessa regola
- **Spese di rappresentanza**: obbligo tracciabilità anche per spese all'ESTERO

## Conseguenza: variazioni in aumento

- **In assenza di pagamento tracciabile** → spese INDEDUCIBILI
  - RF23 / RF31 | Variazione in aumento: spese viaggio/vitto/rappresentanza non tracciate

## Eliminazione righe RF28 / RF45

- Abrogato art. 110, co. 3 TUIR sulle differenze su cambi
- **Le differenze su cambi seguono le regole contabili**: nessuna variazione in dichiarazione

# Quadri RF / RG – Maggiorazione Costo del Personale

## Proroga maggiorazione 2025 (art. 1, co. 399, L. n. 207/2024)

- Anche per il 2025 applicabile la **maggiorazione del costo del personale**
- Art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 216/2023 e art. 5, co. 2, D.M. 25.6.2024

## Nuovi codici a Rigo RF55

- Codice “66” – Maggiorazione 20% per personale a tempo indeterminato
  - Nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- Codice “67” – Maggiorazione 30% per categorie meritevoli di maggior tutela

## Credito d'imposta Transizione 5.0

- Quota di competenza credito “Transizione 5.0” (DL n. 19/2024)
- Da indicare a rigo RF55 – Codice “99” (variazione in diminuzione)

## In sintesi: variazioni in diminuzione «RF55»:

- Cod. 66: +20% costo;
- Cod. 67: +30% cat. Tutelate;
- Cod. 99: Transiz. 5.0

# Quadri RF / RG – Altri Aggiornamenti

## Rigo RF58 – Redditi di partecipazione

- Campi 3A-3B-3C-3D riservati a soci di società trasparenti aderenti al CPB
- NON compilare se è compilata la Sezione II del quadro CP

## Rigo RF99 / RG34 – Nuovo Campo 2A

- Indica la quota di reddito da **attività agricole diverse da quelle forfetarie**
- Soggette al regime agevolato 1° insediamento in agricoltura (L. 36/2024)
  - Da riportare anche a rigo RQ106

## Rigo RF100 / RG35 – Perdite d'impresa

- Campo 2A “Perdita di periodo”: perdite 2025 da partecipazioni (quadro RH), se non già usate
- Campo 2B “Perdite residue liquidazione”: per liquidazioni  $\leq 3$  esercizi (art. 182 TUIR)

## Rigo RF102 / RG37 – Trust trasparente

- Nuovi campi 10 e 11: reddito e perdita trasferiti ai beneficiari da Trust trasparente o misto

## Sezione III – Novità principali

- **Nuovo codice “2” nel campo 7** “Casi particolari” (righe LM22–LM27)
  - **Compensi** percepiti nell’ambito del **lavoro sportivo dilettantistico**
  - Esenzione compensi fino a € 15.000 (LM22 - Campo 7 – cod. 2)
- Eliminati i campi “Cessazione” e “Decadenza”
- Dal 2025 i **forfetari non possono accedere al Concordato**
  - eliminati i campi CPB

## **Norma transitoria (art. 1, D.Lgs. n. 81/2025)**

- Anche nel mod. REDDITI 2026 si usano i coefficienti di redditività
  - Allegato 4, L. n. 190/2014 – determinati sulla base del codice ATECO 2007

## Quadro LM – Rigo LM40 - Zone Montane

### LM40 - Nuovo Campo 25 – “Zone montane”

- Introdotto dalla L. 131/2025 “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”

### Crediti d'imposta per zone montane (campo 25)

- Personale sanitario e scolastico che prende in locazione o acquista un immobile abitativo
- Imprenditori agricoli e forestali in comuni montani
- Nuove attività avviate da giovani under 41 in comuni montani
- Giovani che acquistano o ristrutturano l'abitazione principale in comuni montani

### Compilazione

- Campo 25 di LM40: utilizzato in diminuzione dall'imposta sostitutiva
  - rigo CR16 – importo usato in RN32 campo 21

# Quadro RS – Dati Comuni

## Righi RS6 e RS7 – Impresa familiare e CPB

- Rinomina campi 10 e 10A relativi alla quota reddito / imposta sostitutiva art. 20-bis, co. 1
- **Nuovo campo 10B – “Quota reddito imp. sost. art. 20-bis, co. 1-bis”**
  - Quota reddito concordato assoggettata ad imposta sostitutiva 43%
  - Differenza tra CP1 campo 3 e € 85.000, moltiplicata per quota partecipazione
  - Da compilare solo se rigo CP1 campo 6 = codice 1
- **Nuovo campo 10C – “Quota imposta sostitutiva art. 20-bis, co. 1-bis”**
  - Importo = campo 10B x aliquota 43%

RS6		CPB		
Quota reddito imp. sost. art. 20-bis, comma 1	Quota imposta sostitutiva art. 20-bis, comma 1	Quota reddito imp. sost. art. 20-bis, comma 1-bis	Quota imposta sostitutiva art. 20-bis, comma 1-bis	Quota reddito effettivo
10	10A	10B	10C	11
,00	,00	,00	,00	,00
Quota soglia CPB	Quota perdita da CPB			
12	13			
,00	,00			

## Quadro RS – Ulteriori Novità

### Nuovo Rigo RS14 – Perdite liquidazione ordinaria

- **Perdite formatesi nel corso della liquidazione ex art. 182, co. 2 TUIR**
  - Diverse da quelle derivanti dal quadro RH
- Da utilizzare nei periodi d'imposta successivi

### Rigo RS347 – Nuovo Campo 57

- **Credito d'imposta per investimenti in start-up** innovative e PMI innovative
  - Ai sensi dell'art. 2, L. 162/2024

### Righi RS401/RS402 – Aiuti di Stato

- **Rivista la Tabella dei codici aiuto** utilizzabili per il prospetto Aiuti di Stato

# Quadro RQ – Imposte Sostitutive e Addizionali IRPEF

## Nuova Sezione XXII – Estromissione immobili strumentali

- Riservata all'imprenditore individuale che estromette immobili strumentali dall'impresa
- Con effetto dall'1.1.2025, ai sensi dell'art. 1, co. 37, L. n. 207/2024 (Finanziaria 2025)
  - Vedi esempio slide seguente

### Rigo RQ106 – Regime agevolato 1° insediamento agricoltura

- Art. 4, co. 1, L. n. 36/2024 – giovani imprenditori agricoli
  - Nuovo campo 8: acconti versati
  - Nuovo campo 9: imposta a debito
  - Nuovo campo 10: imposta a credito
  - Aliquota imposta sostitutiva: 12,50% (indicata a campo 5)

# Quadro RQ Sez. XXII – Estromissione Immobili Strumentali

## Soggetti interessati

- Imprenditore individuale con immobili strumentali nel patrimonio dell'impresa
- Estromissione con effetto dall'1.1.2025 (Finanziaria 2025)

## Esempio pratico

- *Mario Rossi – imprenditore individuale – possiede capannone strumentale acquistato nel 2010 a con valore fiscale residuo 31/12/2024 di € 300.000, valore normale 2025: € 400.000*
  - Plusvalenza da estromissione:  $400.000 - 300.000 = € 100.000$
  - Imposta sostitutiva 8% su plusvalenza = € 8.000
  - Versamento in 2 rate: 60% entro 30.11.2025 e 40% entro 30.6.2026

## Compilazione Sezione XXII del quadro RQ

SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 37, L. 207/2024)	RQ81 Beni immobili strumentali	Valore normale	Costo fiscale	Differenza
		<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>
		400.000,00	300.000,00	100.000,00
	RQ82 Determinazione dell'imposta sostitutiva	Imponibile	Aliquota	Imposta sostitutiva
		<sup>1</sup> 100.000,00	8%	<sup>2</sup> 8.000,00

## Tre nuovi codici credito

- **Codice U3** – Credito investimenti ZES unica (settori agricolo, pesca, acquacoltura)
  - Art. 16-bis, DL n. 124/2023 – beni strumentali in zone di **Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia**
- **Codice U4** – Credito ZLS (Zone Logistiche Semplificate)
  - Art. 13, DL n. 60/2024 – investimenti dall’1.1.2025 in strutture ZLS, **Marche e Umbria**
- **Codice U6** – Credito corsi di formazione gestione **aziende agricole**
  - 80% spese sostenute nel 2024, documentate, max € 2.500 per beneficiario
  - Criteri: DM 1.4.2025 – fruibile esclusivamente in compensazione
  - Entro il 2° periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento della spesa

# Quadro RU – Credito Beni Strumentali Nuovi Materiali

## Codice 2L – Art. 1, co. 446, L. n. 207/2024 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali materiali nuovi

- **le istruzioni precisano:**
  - Rigo RU5 – Credito maturato campo 1: **investimenti 2025 con ordine vincolante + acconto 20% entro 31.12.2024**
  - Rigo RU5 – Credito maturato campo 2: **investimenti entro 30.6.2026 con ordine vincolante + acconto 20% entro 31.12.2025**
  - Rigo RU6: indicare solo credito utilizzato in compensazione nel 2025 (non quello 2026)
- **Nei rigi RU130 e RU140 – Allegati A e B**
  - Eliminato il campo 5 “Investimenti allegato B” sia da RU130 che da RU140
  - **Nuovo campo 4 “Investimenti allegato A” in RU140**, articolato in 3 sottocampi:
    - 4A – Beni controllati da sistemi computerizzati o sensori
    - 4B – Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità
    - 4C – Dispositivi per interazione uomo-macchina e miglioramento ergonomia (4.0)
- **Nel caso di interconnessione in un periodo d'imposta successivo al 2025, va barrato il campo 6 del rigo RU130**

# Quadro CP – Concordato Preventivo Biennale

## Righi CP1 / CP2 – Modifiche strutturali

- **Campo 4 “Aliquota”**: ora si indica l’aliquota flat tax incrementale (10%, 12% o 15%)
  - In precedenza si inserivano codici – **ora si indica l’aliquota**
- **Eliminato il campo 5A** “Imposta art. 31-bis” (dei contribuenti forfetari)
- **Nuovo campo 6 “Comma 1-bis”** per la nuova misura flat tax incrementale al 43%
  - **Per incremento reddituale superiore a € 85.000**
  - **Solo per soggetti che hanno aderito al CPB a decorrere dal 13.6.2025**

## Codici da inserire a campo 6

- **Codice 1**: adesione CPB 2025-2026 dal 13.6.2025
- **Codice 2**: adesione (in quanto si applicano le aliquote del 10%, 12% o 15%)
  - **CPB 2024-2025**
  - **oppure CPB 2025-2026 prima del 13.6.2025**

## Quadro CP – Flat Tax Incrementale: Esempi

### Esempio A – Adesione CPB dal 13.6.2025 (campo 6 = codice 1)

- **1<sup>a</sup> situazione: reddito concordato 2025: 140.000 € — Reddito 2024 (base): 90.000 €**
  - Incremento concordato:  $140.000 - 90.000 = 50.000$  €
    - Si applica l'aliquota del 10%, 12% o 15% in base al voto ISA
- **2<sup>a</sup> situazione: reddito concordato 2025: € 190.000 – reddito 2024: € 80.000**
  - *i primi 85.000 a 10%, 12% o 15%, restanti 20.000 a 43%*

### Esempio B – Adesione CPB prima del 13.6.2025 (campo 6 = codice 2)

- *Applicano la flat tax con le aliquote del 10%, 12% o 15% sulla base del voto ISA*

# Quadro CP – Ulteriori Novità

## Righi CP3–CP5 – Trasparenza fiscale

- Presenti 2 nuovi campi per indicare separatamente:
  - L'ammontare del reddito assoggettato alla flat tax incrementale 43%
  - Il relativo importo dell'imposta

## Righi CP6 e CP8 – Maggiorazione costo del lavoro

- Nuovo campo “Maggiorazione del costo del lavoro”
- Riservato ai soggetti che hanno aderito al CPB 2025-2026
- Serve ad escludere la maggiorazione dal reddito concordato

## Righi CP11 / CP12 – Nuovo codice 8 di cessazione

- Causa di cessazione ex art. 21, co. 1, lett. b-quinquies, D.Lgs. 13/2024
- Contribuente che **dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo**
- La sua associazione/STP **non determina** il reddito in base al CPB nello stesso periodo

# Concordato preventivo biennale 2026-27

# Introduzione al CPB 2026-2027

- Il D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto, a decorrere dal 2024, il concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei soggetti ISA.
- **Provvedimento 27.2.2026 – Agenzia delle Entrate:**
  - Approvato il modello per comunicare i dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di CPB 2026-2027.
- **Termine di adesione:**
  - La proposta di CPB 2026-2027 deve essere accettata entro il 30/9/2026.
- **Possono aderire anche i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025.**

# Soggetti interessati

## Il modello CPB deve essere presentato da:

- Contribuenti che applicano gli ISA per il 2025
- Titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo
- Soggetti che intendono aderire alla proposta di CPB 2026-2027

## Possono elaborare la proposta anche:

- Soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025, al fine di valutare il rinnovo per un ulteriore biennio
- Nota: per tali soggetti, il **reddito/VAP 2025 accettato non ha alcuna rilevanza;**
  - la proposta si elabora sulla base del reddito effettivo.

# Struttura del Modello CPB 2026-2027

Il modello CPB 2026-2027 (righe P01-P10) ha struttura analoga allo scorso anno.

## Dati preliminari obbligatori:

- Codice ISA
- Codice attività – classificazione ATECO 2025
- Categoria reddituale: 1 = reddito d'impresa / 2 = lavoro autonomo

## Righe principali:

- P01-P02: Condizioni di accesso e assenza cause esclusione
- P03: Evento straordinario (se applicabile)
- **P04-P05: Dati contabili (reddito e VAP 2025)**
- **P06-P09: Reddito/VAP proposto per 2026-2027**
- P10: Firma per accettazione e dichiarazioni sostitutive



# Condizioni di accesso – P01 e P02

## P01 – Assenza debiti tributari:

- Attestare di non avere debiti tributari
- oppure di aver estinto debiti tributari/contributivi pari o superiori a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni) entro i termini di adesione al CPB.

## P02 – Assenza cause di esclusione (\*dichiarazione sostitutiva):

- Omessa presentazione del modello redditi in uno dei 3 anni precedenti (2023-2024-2025)
- Condanne per reati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio (negli ultimi 3 anni)
- Redditi esenti/esclusi superiori al 40% del reddito d'impresa/lavoro autonomo nel 2025
- Passaggio al regime forfetario nel 2026
- Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) o modifiche della compagine sociale nel 2026
- Partecipazione da parte di un Professionista ad associazione o società professionale che a sua volta **NON abbia aderito** al CPB
- Per le Associazioni e società professionali, se **alcuni soci NON hanno aderito al CPB**

## Condizioni di accesso – P01 e P02

### P03 – presenza di eventi straordinari:

- Codice **evento straordinario** verificatosi nel 2026 in data anteriore all'adesione al CPB, individuato dal DM 14.6.2024

1	Presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni.
2	Presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni.
3	Presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 120 giorni.

# Condizioni di accesso – P01 e P02

## P03 – presenza di eventi straordinari:

- Come previsto dall'art. 19, D.Lgs. n. 13/2024, il concordato **cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta** in cui si realizza un minor reddito / VAP effettivo, **eccedente il 30% rispetto a quello oggetto di concordato**, **in presenza delle seguenti circostanze eccezionali**:
  - **eventi calamitosi** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli artt. 7, co. 1, lett. c) e 24, co. 1, D.Lgs. n. 1/2018;
  - **altri eventi di natura straordinaria** che hanno comportato:
    - **danni ai locali** destinati all'attività d'impresa / lavoro autonomo, tali da renderli **totalmente / parzialmente inagibili e non più idonei all'uso**;
    - **danni rilevanti alle scorte di magazzino** tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
    - **impossibilità di accedere ai locali** di esercizio dell'attività (in quanto ricadenti in aree di divieto d'accesso);
    - **sospensione dell'attività**, laddove l'unico / principale cliente sia un soggetto che, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
  - **sospensione dell'attività** ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA;



# Condizioni di accesso – P01 e P02

P03 – presenza di eventi straordinari:

... segue ... **circostanze eccezionali:**

- **sospensione dell'esercizio della professione** con comunicazione all'Ordine di appartenenza / Ente previdenziale e assistenziale / Cassa di competenza.

Art. 5, DM 14.6.2024, in presenza dei predetti eventi straordinari comunicati dal contribuente, il reddito d'impresa / lavoro autonomo e il VAP, **sono ridotti nelle seguenti misure:**

- 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 120 giorni;

- **liquidazione** ordinaria, liquidazione coatta amministrativa / giudiziale;
- **affitto dell'unica azienda.**

# Dati contabili – P04 e P05

## P04 – Reddito 2025 rilevante ai fini del CPB:

- Individuato con le regole ordinarie, **escludendo**: plusvalenze, sopravvenienze attive/passive, redditi da partecipazioni, maxi deduzione assunzioni
- Il reddito minimo assoggettabile a imposizione non può essere inferiore a € 2.000
- Per snc/sas/associazioni il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci in base alle quote di partecipazione

## P05 – Valore della produzione netta IRAP 2025:

- Individuato secondo le regole ordinarie del D.Lgs. n. 446/97
- **Senza considerare** plusvalenze/sopravvenienze attive/passive
- Il VAP va considerato **al netto** delle spese per il personale e delle altre deduzioni ex art. 11, D.Lgs. n. 446/97

# Accettazione della proposta – P06/P07 e P08/P09

## P06-P07 – Reddito proposto per il biennio 2026-2027:

- Non considera: plusvalenze, sopravvenienze, redditi da partecipazioni, corrispettivi da cessione clientela, maxi deduzione assunzioni
- **È prevista l'inclusione del c.d. iper ammortamento (Finanziaria 2026) tra le componenti straordinarie**

## P08-P09 – VAP IRAP proposto:

- Non considera plusvalenze/sopravvenienze attive né minusvalenze/sopravvenienze passive

## P10 – Firma di accettazione:

- Apponendo la firma il contribuente accetta la proposta CPB 2026-2027 e sottoscrive le dichiarazioni rese ai rigi P02 e P03

# Modalità di adesione e revoca

## Termine: entro il 30 settembre 2026

- Trasmissione telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato

## Il modello CPB può essere inviato alternativamente:

- **Congiuntamente al mod. ISA** nell'ambito del mod. REDDITI 2026 (anticipando la dichiarazione rispetto al 31.10.2026)
- In forma autonoma, utilizzando il solo Frontespizio del mod. REDDITI 2026 con **codice 1** nella casella Comunicazione CPB

## Revoca:

- In forma autonoma: codice 2 nel Frontespizio del mod. REDDITI 2026
- Congiuntamente al mod. ISA: codice 3 nella casella Comunicazione CPB (permette anche di inviare una nuova adesione contestuale)

# Software Agenzia delle Entrate

- Il programma per il calcolo del CPB è integrato nel software per l'applicazione degli ISA.

## **Disponibilità del software:**

- L'Agenzia delle Entrate dovrebbe rilasciarlo entro il 15/4/2026
  - Ma sono allo studio interventi legislativi volti ad incentivare l'adesione al CPB

## **Riepilogo scadenze:**

- Entro 15.04.2026: rilascio software ISA/CPB da parte dell'Agenzia delle Entrate
- Entro 30.09.2026: adesione o revoca al CPB 2026-2027
  - Probabile spostamento al 31/10/2026
- Entro 31.10.2026: presentazione ordinaria mod. REDDITI 2026

# ISA periodo imposta 2025

## ISA P.I. 2025

- Gli ISA sono applicabili agli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo che svolgono, come "**attività prevalente**", attività per le quali:
  - risulta **approvato un Indice**;
  - e
  - **non** presentano una **causa di esclusione**.
- Per "**attività prevalente**" si intende
  - *l'insieme delle attività* dalle quali deriva, nel corso del periodo d'imposta,
  - il **maggior ammontare di ricavi / compensi**,
    - determinati dalla somma dei ricavi / compensi riguardanti **tutte** le attività previste dallo specifico Indice.

# ISA P.I. 2025

- In caso di
  - **codice attività errato**
    - è possibile indicare il codice corretto nel mod. REDDITI 2026 e presentare all'Agenzia delle Entrate il mod. AA9 - AA7 entro il 31.10.2026 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2026),
    - **senza applicazione di sanzioni**
  - **modifica dell'attività prevalente** in relazione a codici attività già comunicati all'Agenzia, non è necessario presentare il predetto modello, ma è sufficiente indicare il codice dell'attività divenuta prevalente a rigo RF1 / RG1 / RE1 del mod. REDDITI 2026.

# ISA P.I. 2025

## COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA SOLA ACQUISIZIONE DEI DATI

- Come previsto nelle Istruzioni ISA parte generale è confermata la regola in base alla quale **è richiesta la presentazione del modello al solo fine di comunicare i dati:**
  1. in presenza della causa di esclusione collegata **all'esercizio di 2 o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA**, qualora l'importo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle considerate dall'Indice prevalente (comprensivi quelli delle eventuali attività complementari), **superi il 30%** dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (codice "7");
  2. in caso di soggetti **partecipanti ad un Gruppo IVA** (codice "14").

# ESCLUSIONI ISA

CODICE	CAUSA ESCLUSIONE
1	i contribuenti che hanno <b><u>iniziato</u></b> l'attività nel corso del periodo d'imposta;
2	i contribuenti che hanno <b><u>cessato</u></b> l'attività nel corso del periodo d'imposta;
3	<p>i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi, di ammontare superiore <b><u>€ 5.164.569</u></b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per gli ISA CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali;</li></ul>
4	i contribuenti che <b><u>non</u></b> si trovano in condizioni di <b><u>normale svolgimento</u></b> dell'attività (slide successive);

# ESCLUSIONI ISA

## Periodo di non normale svolgimento dell'attività: esempi:

1. il periodo in cui l'impresa è **in liquidazione ordinaria**, oppure in **liquidazione coatta amministrativa o fallimentare**;
2. il periodo in cui l'impresa **non ha ancora iniziato l'attività produttiva** prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  - la **costruzione dell'impianto** da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le **autorizzazioni amministrative** necessarie per lo svolgimento dell'attività;
  - è svolta esclusivamente **un'attività di ricerca propedeutica** allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
3. il periodo in cui si è verificata **l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali** in cui viene esercitata l'attività;



# ESCLUSIONI ISA

Periodo di non normale svolgimento dell'attività: esempi:

4. il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in **affitto l'unica azienda**;
5. il periodo in cui il contribuente **ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA**;
6. la **modifica in corso d'anno dell'attività esercitata**.
  - Es: imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (cod. attività – 46.32.20 , compreso nell'ISA BM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (cod. attività – 49.32.10 – compreso nell'ISA BG72U).
  - Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora **le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA**;
7. per i **professionisti**, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di **provvedimenti disciplinari**;



# ESCLUSIONI ISA

## Periodo di non normale svolgimento dell'attività: esempi:

### 8. nel caso di **eventi sismici**:

- se vi sono **danni ai locali** destinati all'attività, tali da renderli **totalmente o parzialmente inagibili** (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
- se vi sono **danni rilevanti alle scorte di magazzino** (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
- per i contribuenti che, **successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso** per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
- per i contribuenti che hanno **subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma** il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

# ESCLUSIONI ISA

CODICE

CAUSA DI ESCLUSIONE

5

i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di **criteri forfetari** (agriturismo, allevamento)

6

i contribuenti con **categoria reddituale diversa** da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata

7

i contribuenti che esercitano **due o più attività** di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, se le attività secondarie sono superiori al **30%** dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (**multiattività**) **(il modello va compilato)**

8

gli **Enti del Terzo settore** non commerciali che optano per la **forfetizzazione del reddito di impresa** ai sensi dell'art. 80 - D.Lgs. 117/2017;

# ESCLUSIONI ISA

CODICE	CAUSA DI ESCLUSIONE
9	le <u>organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale</u> che applicano il <u>regime forfetario</u> ai sensi dell'art. 86 - D.Lgs. 117/2017;
10	le <u>imprese sociali</u> di cui al D.Lgs. 112/2017;
11	le società <u>cooperative</u> , società <u>consortili</u> e <u>consorzi</u> che <u>operano esclusivamente</u> a favore delle imprese <u>socie o associate</u> e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
12	i soggetti che esercitano, <u>in ogni forma di società cooperativa</u> le attività di " <u>Trasporto con taxi</u> " - codice attività 49.32.10 e di " <u>Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente</u> " - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U;
13	le <u>corporazioni dei piloti di porto</u> esercenti le attività di cui all'ISA CG77U.

# ESCLUSIONI ISA

CODICE	CAUSA DI ESCLUSIONE
14	i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione <b><u>partecipanti a un gruppo IVA</u></b> di cui al Titolo V-bis, DPR 633/1972 <b>(il modello va comunque compilato)</b>
15	Altro (è una situazione riferita a casistiche oggi non definite)

# Regime premiale ISA 2025

# Regime premiale ISA

- Sono stati **confermati anche per il 2026 i benefici premiali** per chi raggiunge determinati livelli di affidabilità fiscale
- L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento **22.4.2026 n. 123160** che definisce i **livelli di affidabilità fiscale**,
  - espressi tramite il punteggio ISA,
  - che danno diritto ai **benefici premiali**
- Il provvedimento del 2026, pur confermando nella sostanza i punteggi di affidabilità e i relativi benefici premiali, **si discosta dai provvedimenti degli scorsi anni per 2 ragioni**:
  - nel testo **non si fa più riferimento alle specifiche annualità** per le quali valgono le regole ivi descritte;
    - infatti, il testo del 2026 **segna il passaggio a una disciplina a regime**.
      - L'Agenzia delle Entrate definisce ora criteri che si applicano **a partire dal periodo d'imposta 2025** e per le **annualità successive**, garantendo quella stabilità normativa necessaria per una **pianificazione fiscale di lungo periodo**;
    - è prevista una **nuova disposizione dedicata alla definizione di specifiche strategie di controllo** basate sull'analisi del rischio di evasione fiscale

# Regime premiale ISA

- L'accesso al regime premiale è subordinato al raggiungimento di specifici livelli di affidabilità, calcolati sulla **singola annualità** oggetto di dichiarazione o attraverso la **media semplice del biennio**:
  - con un punteggio (o media biennale) **maggiore o uguale a 9** si accede ai **massimali di esonero più elevati** e alle esclusioni procedurali più rilevanti;
  - con un punteggio **maggiore o uguale a 8 e inferiore a 9** (o **media biennale maggiore o uguale a 8,5**) si accede ai benefici di **esonero con soglie finanziarie ridotte**;
  - un punteggio **maggiore o uguale a 8,5** rappresenta una soglia specifica per l'**esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici**.
    - Se tale beneficio viene richiesto tramite la media biennale, il punteggio richiesto sale a 9.

# Regime premiale ISA

## Esonero dal visto di conformità

**Periodo d'imposta 2025** (provv. 22/4/2026, n. 123160) è possibile essere esonerati dall'apposizione del visto di conformità nelle seguenti ipotesi:

1. per la **compensazione dei crediti IVA**:
  - fino a € 70.000: richiesto punteggio maggiore o uguale a 9 (o media maggiore o uguale a 9) per crediti maturati nell'annualità 2026;
  - fino a € 50.000: richiesto punteggio maggiore o uguale a 8 (o media maggiore o uguale a 8,5) per crediti maturati nell'annualità 2026;
2. per la **compensazione delle imposte dirette e IRAP**:
  - fino a € 50.000: richiesto punteggio maggiore o uguale a 9 (o media maggiore o uguale a 9) per crediti maturati nel periodo d'imposta 2025;
  - fino a € 20.000: richiesto punteggio maggiore o uguale a 8 (o media maggiore o uguale a 8,5) per crediti maturati nel periodo d'imposta 2025;
3. **per i rimborsi IVA** (esonero visto o garanzia):
  - fino a € 70.000: richiesto punteggio maggiore o uguale a 9 (o media maggiore o uguale a 9) per crediti annuali 2026 o infrannuali 2027;
  - fino a € 50.000: richiesto punteggio maggiore o uguale a 8 (o media maggiore o uguale a 8,5) per crediti annuali 2026 o infrannuali 2027.
- Le **soglie di esonero relative all'IVA sono cumulative** e **si riferiscono alle richieste effettuate nella medesima annualità solare**.
  - Esempio: l'utilizzo del beneficio per le compensazioni infrannuali nel 2026 erode il plafond disponibile per la dichiarazione annuale presentata nel medesimo anno (IVA 2026)

# Regime premiale ISA

## Riduzione dei tempi di accertamento

- Il regime premiale agisce come uno "**scudo**" procedurale, limitando l'azione accertativa e riducendo l'incertezza legale dell'impresa affidabile.

Beneficio	Requisito ISA (singolo anno)	Requisito ISA (media biennale)	In cosa consiste
Esclusione società non operative	9	9	Deroga alla disciplina delle società di comodo (L. 724/1994)
Esclusione accertamenti analitico-induttivi	8,5	9	Inapplicabilità delle presunzioni semplici ex art. 39, DPR. 600/1973
Riduzione dei termini di decadenza	8	N.D.	Termini di accertamento ridotti di 1 anno
Esclusione dal redditometro	9	9	Deroga alla determinazione sintetica (se scostamento $\leq 2/3$ )

Per i contribuenti con redditi misti (impresa e lavoro autonomo), l'accesso ai benefici è vincolato al raggiungimento delle **soglie minime in entrambe le categorie** ISA applicate.

# Regime premiale ISA

## Regime premiale ISA e le novità 2026

- Rispetto ai provvedimenti degli scorsi anni, il provvedimento 22/4/2026 differisce per alcuni aspetti che possono essere così sintetizzati:
  - **natura strutturale**: mentre il provvedimento 2025 era circoscritto all'annualità 2024, il provvedimento 2026 introduce **formule generali** ("periodo d'imposta oggetto di dichiarazione", "secondo anno successivo"), rendendo la norma **permanente nel sistema**;
  - **strategie di controllo**: la novità più rilevante del provvedimento 2026 è la **formalizzazione della soglia di rischio**.
    - Il nuovo punto 6 stabilisce **esplicitamente** che
      - per **punteggi minori o uguali a 6**, l'Agenzia definisce **specifiche strategie di controllo** basate sull'analisi del rischio di evasione.

# Società non operative

# Novità dal 2024

Come previsto dal co. 1 dell'art. 30, L. 724/94 **si considerano di comodo** le società:

- ❑ la cui somma dei ricavi, dell'incremento delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,
  - ✓ **risulta inferiore** alla somma degli importi che risultano applicando ai titoli e alle partecipazioni, agli immobili e alle altre immobilizzazioni **specifiche percentuali**.

In pratica le percentuali individuate rappresentano una sorta di **"rendimento minimo"**, **in termini di ricavi**, dei vari elementi del patrimonio aziendale.

- Le predette percentuali **sono state modificate ad opera dell'art. 20, D.Lgs. n. 192/2024, con effetto già dall'esercizio in corso al 31/12/2024** (vedi tabella slide seguente)

# Novità dal 2024

Aggregati patrimoniali	Fino al 2023		Dal 2024	
Titoli e partecipazioni, ex art. 85, co. 1, lett. c), d) ed e), TUIR, quote di partecipazione in società di persone anche se iscritti tra le immobilizzazioni, aumentato dei crediti	2%		1%	
Immobili (anche in leasing)	6%	1%	3%	0,50%
Immobili A/10 uso ufficio (anche in leasing)	5%	in Comuni con meno di 1.000 abitanti	2,50%	in Comuni con meno di 1.000 abitanti
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei 2 precedenti (anche in leasing)	4%		2%	
Navi ex art. 8-bis, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72 (anche in leasing)	6%		6%	
Altre immobilizzazioni materiali / immateriali (anche in leasing) (*)	15%		15%	

(\*) Impianti, macchinari, attrezzature, brevetti, marchi, software, avviamento, costi di impianto e ampliamento, ecc.

# Novità dal 2024

## Esempio

Aggregati	2023	2024	2025	Media
Fabbricati abitativi	1.000.000	900.000	800.000	<b>900.000</b>
Immobili A/10	900.000	800.000	700.000	<b>800.000</b>
Altre immobilizzazioni	110.000	100.000	90.000	<b>100.000</b>
<b>Ricavi e altri proventi 2024</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>

Aggregati	Media	Percentuale 2023	Ricavi attesi 2023	Percentuale 2025	Ricavi attesi 2025
Fabbricati abitativi	900.000	6%	54.000	3%	27.000
Immobili A/10	800.000	5%	40.000	2,50%	20.000
Altre immobilizzazioni	100.000	15%	15.000	15%	15.000
<b>Ricavi minimi attesi</b>			<b>109.000</b>		<b>62.000</b>

- Sulla base delle **percentuali previgenti** la società sarebbe considerata non operativa (di comodo) in quanto i ricavi medi dichiarati (100.000) sono inferiori ai ricavi minimi pari a € 109.000 ( $900.00 \times 6\% + 800.000 \times 5\% + 100.000 \times 15\%$ ).
- Utilizzando le **nuove percentuali** la società risulta operativa (non di comodo), in quanto i ricavi medi (100.000) sono superiori ai ricavi minimi (62.000).

# Novità dal 2024

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO

I soggetti considerati "di comodo" devono dichiarare il reddito minimo, determinato applicando agli aggregati dell'attivo patrimoniale le percentuali in tabella che, diversamente da quanto avviene per il calcolo dei ricavi minimi, considerano **solo gli elementi contabili dell'esercizio in corso** e non anche quelli degli esercizi precedenti

Aggregati patrimoniali	Fino al 2023		Dal 2024	
Titoli e partecipazioni, ex art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), TUIR e quote di partecipazione in società di persone anche se iscritti tra le immobilizzazioni, aumentato dei crediti	1,50%		0,75%	
Immobili (anche in leasing)	4,75%	0,9%	2,38%	0,45%
Immobili A/10 uso ufficio (anche in leasing)	4%	in Comuni con meno di 1.000 abitanti	2%	in Comuni con meno di 1.000 abitanti
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei 2 precedenti (anche in leasing)	3%		1,50%	
Navi ex art. 8-bis, c. 1, let. a), DPR 633/72 (anche in leasing)	4,75%		4,75%	
Altre immobilizzazioni materiali / immateriali (anche in leasing) (*)	12%		12%	

(\*) Impianti, macchinari, attrezzature, brevetti, marchi, software, avviamento, costi di impianto e ampliamento, ecc.

# Novità dal 2024

## LIMITAZIONI UTILIZZO CREDITO IVA

Con riferimento alla disciplina IVA delle "società di comodo", la **Corte di Giustizia UE, nella sentenza 7.3.2024, relativa alla causa C-341/22** ha specificato che:

- **non è possibile negare la qualifica di soggetto passivo** al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettua operazioni rilevanti IVA il cui valore economico non raggiunga la soglia fissata dalla normativa nazionale, corrispondente ai ricavi che possono essere ragionevolmente attesi;
- **è contraria alla Direttiva n. 2006/112/CE la normativa** in forza della quale il ***soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'IVA a credito***, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini IVA dallo stesso effettuate a valle;

**sancendo, di fatto, la disapplicazione della disciplina delle società di comodo.**

Merita evidenziare che tali principi sono ora stati "recepiti" dal Legislatore

# Novità dal 2024

## MOD. IVA 2026

- Anche l'Agenzia delle Entrate non ha ancora "recepito" l'orientamento comunitario in materia di società di comodo e credito IVA annuale.
- Infatti, nel mod. IVA 2025 continua ad essere presente lo specifico rigo riservato alle società che risultano "non operative".

VA15 Società di comodo

1

- A **rigo VA15 Rigo VA15** la casella deve essere barrata dalle società che risultino non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23/12/1994, n. 724, per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione.

# La compilazione del modello

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

**Start-up innovative**

Start-up

Impegno allo scioglimento

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione 2	Imposta sul reddito 4	IRAP 6	Casi particolari 8	
	Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio	
					Percentuale	
RS117	Titoli e crediti	1	,00	1%	4	,00
RS118	Immobili		,00	3%		,00
RS118A	Beni art. 8bis DPR 633/72		,00	6%		,00
RS119	Immobili A/10		,00	2,5%		,00
RS120	Immobili abitativi		,00	2%		,00
RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00
RS122	Beni piccoli comuni		,00	0,50%		,00
			Ricavi presunti		Ricavi effettivi	
RS123	Totale	2	,00	3	,00	5
			Agevolazioni		Variazioni in aumento	
RS124			1	,00	2	,00
RS125	Reddito imponibile minimo				3	,00
						,00

Casella “**Impegno allo scioglimento**” va barrata nel caso in cui il soggetto assuma, con la presente dichiarazione:

1. l'impegno di richiedere la cancellazione dal registro delle imprese in base agli artt. 2312 e 2495 C.c.
2. **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.**

In tal caso **non** occorre compilare la casella “Disapplicazione società non operative” (RS116 – col. 1)

# Cause di esclusione – casella 1

RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	Casi particolari
	1	2	4	6	8

Rigo RS116, col. 1, va compilata dai soggetti **non tenuti all'applicazione della disciplina delle SNO** ed in particolare indicare codice:

1. per i soggetti **obbligati a costituirsi** sotto forma di società di capitali;
2. per i soggetti che si trovano **nel 1° periodo d'imposta**;
3. per le società in **amministrazione controllata o straordinaria**;
4. per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui **titoli sono negoziati** in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
5. per le società **esercenti pubblici servizi di trasporto**;
6. per le società con un numero di **soci non inferiore a 50**;
7. per le società che nei **2 esercizi precedenti** hanno avuto un numero di **dipendenti mai inferiore alle 10 unità**;
8. per le società in stato di **fallimento**, assoggettate a procedure di **liquidazione giudiziaria**, di **liquidazione coatta** amministrativa ed in **concordato preventivo**;



# Cause di esclusione – casella 1

RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	Casi particolari
	1	2	4	6	8

- ... segue ... Codice cause di esclusione

9. per le società che presentano un ammontare complessivo del **valore della produzione** (raggruppamento A del conto economico) **superiore al totale attivo dello stato patrimoniale**;
10. per le **società partecipate da enti pubblici** almeno nella misura del **20%** del capitale sociale;
11. per le **società ed enti che applicano gli ISA** con un **livello di affidabilità** fiscale (**voto 9**) individuato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al co. 12 dall’art. 9-bis, DL 50/2017, **per l’accesso al beneficio premiale** previsto dal co. 11, lett. c) dell’art. 9-bis.
  - Questo codice **va utilizzato anche** dalle società che **hanno aderito al concordato preventivo biennale**;
12. per le **società consortili**.

# Cause di disapplicazione – casella 2

Cause di disapplicazione di cui al punto 1 del provv. del Direttore dell'A.d.e. 14/2/2008, uno dei codici di seguito elencati:

RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	Casi particolari
	1	2	4	6	8

2. società assoggettate ad una **procedura concorsuale** o ad una procedura di **liquidazione giudiziaria**:
  - la disapplicazione opera per i periodi d'imposta precedenti all'inizio delle procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime
3. società sottoposte a **sequestro penale o a confisca** o con nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera
  - per il periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario
  - ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l'amministrazione giudiziaria
4. società che dispongono di immobilizzazioni costituite da **immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato**
  - Si applica ai periodi in cui vi è tale canone agevolato

# Cause di disapplicazione – casella 2

... segue ... cause disapplicazione

RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	Casi particolari
	1	2	4	6	8

## 5. società che detengono partecipazioni in:

- società considerate **non** di comodo ai sensi dell'*art. 30 - L. 724/994*;
- società **escluse** dall'applicazione della disciplina dell'*art. 30* anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;
- società **collegate residenti all'estero** cui si applica il regime dell'*art. 168 del TUIR.*;

## 6. società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione

- **in relazione ad un precedente periodo di imposta** sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza
- **che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi.**

La disapplicazione **opera limitatamente alle predette circostanze oggettive;**

## 7. ipotesi di cui al punto precedente, in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto;

- È ipotesi di esonero generale e non limitato a singole imposte

# Cause di disapplicazione – casella 2

... segue ... cause di “Disapplicazione”

RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	Casi particolari
	1	2	4	6	8

8. le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 C.c. e rispettano le condizioni previste dall’ *art. 2 del D.Lgs. 99/2004*:
  - *la denominazione contiene «società agricola»*
  - ***non svolgono esclusivamente locazione di immobili abitativi, di terreni agricoli o di fabbricati strumentali***
  - **svolgono marginalmente l’affitto** di cui al punto precedente nella misura massima del 10% del fatturato;
9. le società per le quali gli **adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti** da disposizioni normative a seguito di
  - Calamità naturali
99. Assunzione di impegno **in una dichiarazione precedente alla cancellazione** dal Registro delle imprese

## Cause di disapplicazione – casella 2

### **ATTENZIONE:**

- Per le ipotesi di **disapplicazione parziale** di cui ai codici:
  - “4 – immobili locati a canoni agevolati”,
  - “5 - possesso di quote di società operative”,
  - “6 – società con accoglimento di interpello”
- il quadro va **compilato senza considerare i relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito** presunti.
- Qualora **non si abbiano altri beni**, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonna 1 e/o 4 dei righi da RF75 a RF80,
  - occorre compilare anche **la casella “Casi particolari”**.

RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	Casi particolari
	1	2	4	6	8



## Caselle 4 e 6

RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	Casi particolari
	1	2	4	6	8

- **Caselle 4 e 6 (non c'è più la 7 riferita all'IVA) permettono di indicare il comportamento adottato con riferimento agli interpelli, mediante** uno dei seguenti codici:
  - 1 - **accoglimento dell'istanza** di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
  - 2 - **mancata presentazione** dell'istanza di interpello **e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione** della disciplina delle società non operative;
  - 3 – **rigetto dell'istanza di interpello**, **e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione** della disciplina delle società non operative.

# Affrancamento straordinario delle riserve

# AFFRANCAMENTO RISERVE

- Il c.d. “Decreto IRPEF - IRES” (D.Lgs. 13/12/2024, n. 192, in G.U. 16/12/2024, n. 294), ripropone la possibilità di **affrancare alcune voci di bilancio esistenti al 31/12/2024 che residuano anche nel bilancio chiuso al 31/12/2025**, applicando **un'imposta sostitutiva pari al 10%**.
- Nel dettaglio l'art. 14, co. 1, D.Lgs. 13/12/2024, n. 192, prevede che:  
*“I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31/12/2024, **possono essere affrancati, in tutto o in parte**, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella **misura del 10%**. L'imposta sostitutiva è liquidata nella **dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta in corso al 31/12/2024** ed è **versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo**, di cui la prima con scadenza entro il **termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta** e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi”*.

# AFFRANCAMENTO RISERVE

## Ambito di applicazione


- Secondo quanto disposto dal **co. 1, 1° periodo**, l'affrancamento interessa:
  - i **saldi attivi di rivalutazione non affrancati**;
  - le **riserve** e i **fondi** in sospensione d'imposta **presenti nel bilancio di esercizio in corso al 31/12/2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31/12/2025.**
- Le **riserve** o i **fondi** sono detti “**in sospensione**” in quanto
  - per le somme in essi accantonate l'**imposizione fiscale** in capo alla società ed ai soci
    - **è sospesa e rinviata al momento della loro distribuzione** ovvero al verificarsi di uno dei presupposti previsti dalla norma che determinano il venir meno del regime di sospensione (cfr. Circ. MEF 04/12/95 n. 310) .

# AFFRANCAMENTO RISERVE

L' AIDC, con la **norma di comportamento 28/4/2021, n. 211** si è occupata del trattamento fiscale della riserve in sospensione di imposta:

- ❑ le **riserve in sospensione di imposta** possono suddividersi nelle seguenti due categorie:
  - quelle soggette a **imposizione in qualsiasi caso di utilizzo** (c.d. “riserve in **sospensione radicale**”);
  - quelle **tassabili solamente in caso di distribuzione ai soci** (c.d. “riserve in **sospensione moderata**”).

In ogni caso l'**affrancamento**, che può essere **effettuato** per l'**intero ammontare** accantonato in ciascun fondo o riserva **o soltanto per una parte** dello stesso, si realizza con il **versamento di un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive **pari al 10%**.



# AFFRANCAMENTO RISERVE

## Modalità di liquidazione dell'imposta sostitutiva

(2° periodo art. 14,co.1, D.Lgs. 192/2024)

- La disposizione indica che l'imposta:
  - **è sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP;**
  - è **liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31/12/2025** (Mod. REDDITI 2026 relativo al 2025);
  - va **versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo.**
    - **la 1^ rata va versata entro il termine previsto** per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta
      - **30 giugno ovvero 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%**
    - le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il **versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.**
- Come precisato nella Relazione Illustrativa del Decreto, **l'affrancamento si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi** dei dati e degli elementi per la determinazione del relativo tributo.

## IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Imposta sostitutiva per affrancamento riserve	<b>Va liquidata nel modello Redditi 2026</b>	L'affrancamento si perfeziona con la <b>presentazione della dichiarazione</b> (non con il versamento)
	<b>Versamento in 4 rate:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1<sup>^</sup> - 30/6/2026 (o 30/7/2026 con 0,40%)</li><li>• 2<sup>^</sup> - 30/6/2027 (o 30/7/2027 con 0,40%)</li><li>• 2<sup>^</sup> - 30/6/2028 (o 30/7/2028 con 0,40%)</li><li>• 2<sup>^</sup> - 30/6/2029 (o 30/7/2029 con 0,40%)</li></ul>	

## Riserve non affrancabili

- Non sono incluse nella disciplina in esame eventuali riserve il cui vincolo di “indisponibilità” fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall'IRAP come ad esempio:
  - ✓ l'imposta straordinaria di cui all'art. 26, DL 104/2023 (extra-profitti banche);
  - ✓ Le riserve iscritte per effetto di una rivalutazione esclusivamente civilistica, in quanto non possono assumere la qualifica di "riserve in sospensione d'imposta«;
  - ✓ Le riserve derivanti da una rivalutazione gratuita (come quella del 2020), poiché in tal caso non si tratta di saldi in sospensione d'imposta;
  - ✓ Riserva da riallineamento fiscale/civilistico;
  - ✓ Riserva da affrancamento partecipazioni;
  - ✓ Le riserve in sospensione d'imposta di società che dall'1.1.2024 hanno adottato il regime della contabilità semplificata, in quanto alla data del 31.12.2024 non residua alcuna riserva in sospensione d'imposta da affrancare (per effetto del passaggio di regime contabile, le riserve concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile nell'anno in cui il contribuente si avvale del regime di contabilità ordinaria).


# AFFRANCAMENTO RISERVE

## GLI EFFETTI DELL'AFFRANCAMENTO

L'affrancamento consente di “**liberare**” i fondi e le riserve che, in tal modo, **perdono lo status di fondi e riserve in sospensione d'imposta**;

- in caso di distribuzione ai soci o di altri utilizzi, le somme in essi accantonate **non sono assoggettate a tassazione in capo alla società**.

**Società di capitali**: l'affrancamento comporta che, in caso di **successiva distribuzione ai soci** dei fondi, delle riserve o dei saldi attivi **affrancati**, la tassazione degli stessi avviene esclusivamente in capo a questi ultimi, **secondo le ordinarie regole previste per i dividendi**.



# AFFRANCAMENTO RISERVE

## Esempio


- Una SRL ha una riserva in sospensione d'imposta di complessivi € 350.000

	Società	%	Senza affrancamento	Con affrancamento
A	Riserva in sospensione d'imposta		350.000,00	350.000,00
B	IRES	24%	84.000,00	
C	IRAP	3,9%	13.650,00	-
D	Imposta sostitutiva affrancamento	10%	-	35.000,00
E	Utile netto	A-B-C-D	252.350,00	315.000,00
F	Ritenute su dividendo distribuito	26%	65.611,00	81.900,00
	Dividendo netto	E-F	186.739,00	233.100,00
	<b>Carico fiscale</b>	<b>B+C+F</b>	<b>163.261,00</b>	<b>116.900,00</b>

# AFFRANCAMENTO RISERVE

## Società di persone

- Nelle società di persone il mancato affrancamento dei fondi e delle riserve in sospensione d'imposta nonché dei saldi attivi di rivalutazione **determina, all'atto della distribuzione** degli stessi, **un incremento dell'imponibile fiscale della società**, da **assoggettare ad imposizione in capo ai soci per trasparenza**.
  - Con l'affrancamento, a fronte del versamento dell'imposta sostitutiva del 10%, si ottiene la liberazione dei fondi, di riserve e dei saldi attivi, con la **conseguenza che all'atto della distribuzione, non determinandosi alcun incremento dell'imponibile fiscale in capo alla società, non si realizza altresì alcuna imposizione fiscale nei confronti dei soci**.



# AFFRANCAMENTO RISERVE

... segue ... Società di persone

## L'affrancamento nelle società di persone risulta particolarmente vantaggioso.

- Nel valutare la convenienza di tale operazione va peraltro considerato che, ai sensi dell'art. 68, co. 6, TUIR, quanto attribuito al socio per trasparenza concorre alla formazione del costo fiscale della partecipazione;
  - tale costo infatti aumenta per i redditi imputati al socio, diminuisce per le perdite imputate al socio e diminuisce degli utili distribuiti al socio, fino a concorrenza dei redditi imputati.
- All'atto dell'affrancamento il costo fiscale della partecipazione del socio aumenta;
  - qualora successivamente la riserva affrancata venga distribuita la stessa determina una riduzione di tale costo.

### ESEMPIO:

Una Srl nel bilancio al 31.12.2024 ha iscritte le seguenti riserve in sospensione d'imposta:

- riserva da rivalutazione ex Dl 185/2008 (al netto dell'imposta sostitutiva del 3%, pari a 19.113 euro) di 637.613 €;
- riserva da rivalutazione ex Dl 104/2020 (al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pari a 15.045 euro) di 501.546 €.

Tali riserve sono presenti con gli **stessi importi anche nel bilancio chiuso al 31.12.2025; viene affrancata solo la riserva Dl 104/2020 e solo per l'importo di € 300.000 €.**, con il versamento dell'imposta sostitutiva (10%), in 4 rate costanti, senza interessi, a partire dal 30.06.2025 (scadenza per il versamento del saldo delle imposte 2024, ipotizzando che la società abbia approvato il bilancio nei termini ordinari) e **si perfeziona con l'indicazione dell'opzione in dichiarazione dei redditi, a quadro RQ.**

### SEZIONE VII-B

Affrancamento  
straordinario  
delle riserve

		Imponibile		Imposta		Prima rata
RQ29	Saldi attivi, riserve e fondi in sospensione d'imposta	<sup>1</sup> 300.000 ,00	10%	<sup>2</sup> 30.000 ,00		<sup>3</sup> 7.500 ,00

# Assunzioni e maggiorazione del costo

Art. 4, D.Lgs. 216/2023  
Art. 1, co. 399-400, L. 207/2024  
D.M. 25/6/2024  
C.M. 1/2025

# MAGGIORAZIONE COSTO NUOVE ASSUNZIONI

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 e per i 3 successivi (2024, 2025, 2026, 2027), le disposizioni dell'art. 4, D.Lgs. 216/2023 si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta *rispetto al periodo d'imposta precedente*.

- L'agevolazione prevede
  - per i titolari di **reddito d'impresa** e per gli **esercenti arti e professioni**,
  - che il **costo del personale di nuova assunzione** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  - **sia maggiorato**, *ai fini della determinazione del reddito*, di un importo pari al **20% del costo riferibile all'incremento occupazionale** determinato ai sensi del co. 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 216/2023.
- L'agevolazione **non spetta** alle società e agli enti **in liquidazione** ordinaria, in liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

# MAGGIORAZIONE COSTO NUOVE ASSUNZIONI

- L'agevolazione **spetta** ai soggetti che:
  - **hanno esercitato l'attività** nel **periodo d'imposta in corso al 31/12/2024**
  - **per almeno 365 giorni.**
- **NB:** *A seguito della proroga*, i termini sopra indicati **vanno adeguati** tenuto conto dei periodi d'imposta in relazione ai quali si beneficia dell'agevolazione.
  - Pertanto, con riferimento al **periodo d'imposta 2025**, i soggetti interessati dall'agevolazione dovranno aver svolto l'attività **nei 366 giorni antecedenti il 1/1/2025** (il 2024 era bisestile).
- Da ciò consegue che, in relazione al periodo d'imposta 2025:
  - **non possono fruire dell'agevolazione le imprese costituite dal 2/1/2024 con esercizio coincidente con l'anno solare**, considerato che al 1/1/2025 l'attività risulta esercitata per meno di 366 giorni;
  - **possono usufruire dell'agevolazione** anche le imprese con **periodo d'imposta in corso al 31/12/2024 inferiore a 366 giorni purché in attività da almeno 366 giorni.**
- A tal fine va considerata la **data di inizio attività risultante dal Mod. AA7/10 - AA9/12** ovvero, se successiva, quella di effettivo inizio dell'attività desumibile, come confermato nella Circolare n. 1/E in esame, *“dagli elementi idonei a dimostrare l'esercizio effettivo dell'attività (incluse eventuali attività prodromiche), a prescindere dal momento in cui sono realizzati i correlati ricavi”*.

# MAGGIORAZIONE COSTO NUOVE ASSUNZIONI

Gli incrementi occupazionali rilevano **a condizione che:**

2. il numero dei dipendenti a **tempo indeterminato** al **termine del periodo d'imposta successivo** a quello in corso al 31/12/2024 (nel 2025)

- **sia superiore** al numero dei dipendenti a **tempo indeterminato** **mediamente occupato** del **periodo d'imposta precedente** (nel 2024);

2. Il numero dei dipendenti alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (2025), **inclusi quelli a tempo determinato,**

- **risulti superiore** al numero degli stessi lavoratori **mediamente occupati** nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2024

**In caso contrario l'agevolazione non spetta**

# MAGGIORAZIONE COSTO NUOVE ASSUNZIONI

L'incremento occupazionale **va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali** verificatesi:

- ✓ in **società controllate o collegate** ai sensi dell'art. 2359 C.c.
- ✓ **o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.**
- **NOVITÀ:** Ai fini della **determinazione degli incrementi occupazionali**, l'art. 3, c. 1, D.L. n. 84/2025, ha modificato l'art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 216/2023, **eliminando il riferimento alle diminuzioni occupazionali verificatesi presso le società collegate.**
  - Tale esclusione è stata **estesa anche alle società a controllo congiunto.**
- **Decorrenza modifica:** dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023, e quindi **dal 2024** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

# MAGGIORAZIONE COSTO NUOVE ASSUNZIONI

## ***DISTACCO / SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE***

- In caso di **distacco del personale/contratto di somministrazione** sono previste **specifiche regole** di determinazione dell'incremento occupazionale/incremento (decremento) occupazionale complessivo.

<b>Distacco del Personale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Impresa distaccataria:</b> <b>non rilevano</b> i dipendenti a tempo indeterminato "in distacco".</li><li>• <b>Impresa distaccante:</b> <b>rilevano i dipendenti a tempo indeterminato "in distacco"</b>. Non rilevano i dipendenti a tempo indeterminato assunti nel 2025 e distaccati all'estero, dalla data in cui è intervenuto il distacco fino alla data in cui sono cessati i relativi effetti.</li></ul>
<b>Contratto di somministrazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La tipologia contrattuale va identificata in base al rapporto con il somministratore.</li><li>• La maggiorazione spetta all'impresa <b>utilizzatrice</b> relativamente ai lavoratori somministrati, assunti a tempo indeterminato dal somministratore, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro presso la stessa impresa utilizzatrice.</li></ul>

# MAGGIORAZIONE COSTO NUOVE ASSUNZIONI

## GRUPPI DI SOCIETÀ

- In presenza di un **gruppo “interno”**, ossia di società residenti in Italia, **controllanti o controllate ex art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto**, compresi i soggetti diversi dalle società di capitale nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, la **maggiorazione** spetta qualora **l’incremento occupazionale/incremento occupazionale complessivo si sia verificato sia in capo al soggetto, partecipante al gruppo, interessato al beneficio, sia “a livello di gruppo interno”**.
- Nella Circolare n. 1/2025 l’Agenzia ha precisato che:
  - nel **perimetro di gruppo sono inclusi**:
    - le **persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo** e gli **enti titolari di reddito d’impresa/lavoro autonomo**, quali “potenziali beneficiari dell’agevolazione”;
    - le **persone fisiche/enti non titolari di reddito d’impresa/lavoro autonomo non beneficiari dell’agevolazione**, che detengono **partecipazioni di controllo o di collegamento**, svolgendo esclusivamente un **ruolo di capogruppo/aggregatore** dei soggetti che compongono il gruppo;
    - i **soggetti residenti controllati** (anche indirettamente) **da un soggetto localizzato all’estero**;
  - per la verifica delle condizioni di accesso all’agevolazione i **dati riferiti alle società del gruppo sono considerati, in proporzione**, rispettivamente, **alla quota di controllo e a quella di partecipazione** in esse detenute.

# MAGGIORAZIONE COSTO NUOVE ASSUNZIONI

... segue... **GRUPPI DI SOCIETÀ**

- **NOVITÀ:** l'art. 3, D.L. n. 84/2025, modificando il co. 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, ha **eliminato il riferimento alle società collegate.**
  - nella Relazione illustrativa al D.L. n. 84/2025 è sottolineato che, in considerazione dell'equiparazione delle società collegate a quelle **sottoposte a controllo congiunto**, disposta dal D.M. 24/6/2024, **anche queste ultime risultano escluse dal “perimetro del gruppo”** ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale.

**Decorrenza modifica: dal 2024**

# MAGGIORAZIONE COSTO NUOVE ASSUNZIONI

... segue... **GRUPPI DI SOCIETÀ**

- Il Decreto MEF 27/6/2025 è intervenuto in modo più dettagliato sul calcolo della maggiorazione del costo del lavoro spettante, in presenza di società appartenenti a un gruppo interno, al fine di evitare incertezze interpretative e chiarire le finalità del D.Lgs. n. 216/2023.
- **NOVITÀ:** Nello specifico, l'art. 1 del Decreto Interministeriale ha **sostituito integralmente il co. 8, art. 5, Decreto MEF 25/6/2024**, stabilendo che il **beneficio che può essere fruito da ciascun soggetto appartenente al gruppo interno** è determinato applicando al costo agevolabile un c.d. **“fattore di correzione”** dato dal **rappporto tra:**
  - la **somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi**
  - e
  - la **somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno.**

# MAGGIORAZIONE COSTO NUOVE ASSUNZIONI

Il **costo riferibile all'incremento occupazionale** è pari **al minor importo tra**

**1. costo effettivo relativo ai nuovi assunti**

**2. l'incremento complessivo del costo del personale** risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, co. 1 , lett. B), n. 9), C.c. **rispetto a quello relativo all'esercizio precedente.**

- La Circolare n. 1/2025, al fine di individuare i predetti **elementi di costo** (“effettivo” e “complessivo”) va fatto riferimento *“al dato contabile”*, senza considerare l'ammontare **deducibile** ai fini del reddito d'impresa.
- Per esempio, **vanno considerati**:
  - i **salari e stipendi**, comprensivi degli elementi fissi e variabili che compongono la retribuzione per legge/contratto;
  - gli **oneri sociali a carico del dipendente** e le **indennità**;
  - gli **oneri sociali a carico del datore di lavoro**;
  - gli **accantonamenti a fondi di previdenza integrativi** diversi dal TFR;
  - ***“tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14”***.

# MAGGIORAZIONE COSTO NUOVE ASSUNZIONI

... segue ... Determinazione del costo

- Sono, invece, **esclusi** gli **oneri** rilevati in **altre voci di Conto Economico**, quali quelli relativi
  - ai buoni pasto,
  - all’aggiornamento professionale dei dipendenti,
  - al vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta,
  - alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
- Per i **soggetti che non adottano lo schema “ordinario” di Conto Economico** di cui all’art. 2425, C.c.
  - vanno considerate le **voci del costo del personale**, che in caso di adozione del predetto schema, sarebbero confluite nella predetta voce B.9.
- Per **coloro che non hanno l’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio** (ad esempio, imprese in contabilità semplificata, lavoratori autonomi)
  - vanno identificati gli **oneri sostenuti aventi caratteristiche corrispondenti a quelli della voce B.9**

# MAGGIORAZIONE COSTO NUOVE ASSUNZIONI

... segue ... Determinazione del costo

- Nella Relazione illustrativa e nella CM n. 1/2025 è altresì specificato che:
  - **i costi riferibili al personale dipendente sono imputati in base al principio di competenza ovvero al principio “misto” cassa/competenza per i lavoratori autonomi** (cassa con riferimento ai costi “ordinari” e competenza con riferimento al TFR).
  - per individuare i **costi dei dipendenti inclusi nella voce B.9)** assumono rilevanza le **qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali relative ai Principi contabili adottati**, *“riposizionando tali valori nelle classi corrispondenti alla sopra descritta voce del conto economico”*;
  - **non sussiste alcun costo relativo all’incremento occupazionale se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2025 risulta pari o inferiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024.**

# MAGGIORAZIONE COSTO NUOVE ASSUNZIONI

... segue ... Determinazione del costo

- Va inoltre considerato che:
  - il **costo riferibile al personale di nuova assunzione** con contratto a tempo indeterminato, risultante dal Conto Economico, va **determinato analiticamente per ciascuna unità di personale**:
    - è necessario **identificare le singole voci di costo** rilevate nella voce B.9) direttamente connesse alla specifica attività svolta dal personale neoassunto;
  - nel calcolo dell'incremento di costo complessivo vanno considerate **tutte le spese sostenute** per rapporti di lavoro, anche regolati da contratti diversi da quello a tempo indeterminato;
  - in caso di **conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato**, il costo da considerare è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione del contratto;
  - per la determinazione del costo complessivo **non** devono essere **inclusi**:
    - il **costo del personale** riferito a **dipendenti trasferiti** a seguito di **operazioni straordinarie**;
    - gli oneri rilevati a Conto Economico in applicazione del **Principio contabile IFRS 2** (oneri connessi ai piani di stock option);
    - gli **accantonamenti per premi ed altre forme di remunerazione rilevate nelle voci B.9.a) e B.9.e)**, ossia, come precisato nella citata Relazione illustrativa, quelle rilevate tra i costi del personale *“in applicazione delle regole contabili che impongono la registrazione dei costi del conto economico per natura”*.

# MAGGIORAZIONE COSTO NUOVE ASSUNZIONI

Per i soggetti che **non adottano lo schema di conto economico** di cui all'art. 2425 C.c. **si assumono le corrispondenti voci di costo del personale.**

I **costi riferibili** al personale dipendente

- **sono imputati** temporalmente
- **in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente** (cassa, per professionisti; cassa allargata, per imprese).

## ESEMPIO DI CALCOLO:

DESCRIZIONE	1° caso	2° caso
Costo dei nuovi assunti	60.000	40.000
Costo del personale al 31/12/2023	150.000	150.000
Costo del personale al 31/12/2024	200.000	200.000
Incremento costo del personale	50.000	50.000
Minor importo su cui calcolare la maggiorazione	50.000	40.000
Maggiorazione 20%	10.000	8.000
<b>Costo del personale deducibile a fini IRPEF/IRES</b>	<b>210.000</b>	<b>208.000</b>

L'incremento del costo nel 2025 potrebbe risentire di importi di adeguamento salariale previsto dai contratti o da altri aumenti riconosciuti al personale già in forza al 31/12/2024

# MAGGIORAZIONE COSTO NUOVE ASSUNZIONI

## Per periodo d'imposta 2025 e seguenti:

- ✓ al fine di **incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti**,
- ✓ il **costo di incremento occupazionale riferibile a ciascun nuovo assunto**, anche ai fini della **determinazione dell'incremento** complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, CO. 1, lett. B), n. 9),
- ✓ è **moltiplicato per % di maggiorazione da DM 25/6/2024: 30% (20% + 10%)**
- ✓ laddove il **nuovo assunto** rientra in una delle **categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela** di cui all'Allegato 1:
  - Lavoratori svantaggiati, Disabili,
  - Donne di ogni età con almeno 2 figli minori o prive di impiego da almeno 6 mesi, ...; donne vittime di violenze
  - Giovani ammessi agli incentivi occupazionali
  - Lavoratori con sede lavorativa nel 2018 in regioni con PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27, .....) già beneficiari di reddito di cittadinanza

# MAGGIORAZIONE COSTO NUOVE

## La maggiorazione del costo del personale della dichiarazione dei redditi

### Redditi di lavoro autonomo

Artisti e professionisti indicano al **riga RE11 colonna 3** il costo complessivo sostenuto per i lavoratori dipendenti, comprensivo delle eventuali extra deduzioni 20% o 30%. Tali extra deduzioni devono poi essere distintamente evidenziate, al medesimo riga,

- in colonna 1, in caso di maggiorazione al 20%,
- in colonna 2, in caso di maggiorazione al 30%

### Imprese in contabilità ordinaria

Nel quadro RF la maxi-deduzione trova collocazione nelle “Altre variazioni in diminuzione”, **riga RF55**:

- codice 66 per la maggiorazione al 20%
- codice 67 per la maggiorazione al 30%

### Imprese in contabilità semplificata

Nel quadro RG la maxi-deduzione viene esposta al **riga RG22** “Altri componenti negativi”:

- codice 53 per maggiorazione al 20%,
- codice 54 per maggiorazione al 30%.

# MAGGIORAZIONE COSTO NUOVE ASSUNZIONI

## RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

- In sede di predisposizione dei **modelli dichiarativi reddituali**, si dovrà procedere alla determinazione degli acconti.
- L'art. 4 c. 7 D.Lgs. 216/2023, prescrive che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025:
  - si assuma quale base di calcolo l'imposta che sarebbe stata determinata nel precedente periodo non applicando la **maggiorazione della deduzione**.
- Analogamente, in virtù dell'art. 1, co. 400, della legge di Bilancio 2025, dovrà procedersi per i periodi d'imposta successivi ai quali è stata estesa l'agevolazione.

# Forfettari e indennità di maternità

# Forfettari e indennità di maternità

- La **sezione III del quadro LM** del modello Redditi PF 2025, anno d'imposta 2024, dedicata ai contribuenti in regime forfetario, **presenta alcune novità rispetto al passato**; tra queste:
  1. L'indicazione del **nuovo codice ATECO-2025** in **LM21 – colonna 4**
  2. Nei rigi da **LM22 a LM27, colonna 1**, si indica codice **ATECO-2007**, agg. 2022
  3. l'introduzione, al rigo LM22 e seguenti, della nuova **colonna 7, "Casi particolari"**, grazie alla quale si fornisce una **chiara rappresentazione delle indennità percepite**,
    - **distinta dai ricavi o compensi rilevanti ai fini delle soglie (€ 85.000).**
  4. **la gestione del CPB**
- L'art. 6, co. 2, del TUIR dispone che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le **indennità** conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte) **costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.**

# Forfettari e Codice Ateco 2025

- Per consentire al contribuente l'inserimento del nuovo **CODICE ATECO** è stato introdotto il nuovo campo 4 del rigo LM21 in cui viene richiesta – appunto - l'indicazione del codice di attività in base alla nuova classificazione ATECO 2025.
- Il rigo LM21 è destinato ad accogliere le dichiarazioni rese dal contribuente in ordine:
  - alla sussistenza dei requisiti di accesso,
  - assenza di cause di cessazione dal regime (art. 1, co. 54 e 71),
  - assenza di cause ostative all'applicazione del regime (art. 1, co. 57),rispettivamente mediante barratura dei campi 1 e 2

SEZIONE III Regime forfetario Determinazione del reddito	LM21	Sussistenza requisiti accesso e assenza cause cessazione regime (art.1, commi 54 e 71)	1	X	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	2	X	Nuova attività (art.1, comma 65)	3		ATECO 2025	4	46.19.02

# Forfettari e indennità di maternità

## L'indennità di maternità per i forfettari

L'art. 6, co 2, Tuir, dispone che le indennità percepite dai contribuenti in regime forfetario, comprese quelle di maternità, concorrono alla formazione del reddito secondo le regole previste da tale regime (art. 1, co. 54 e segg., L. 190/2014).

- Tuttavia, tali somme sono **irrilevanti ai fini del rispetto delle soglie**:
  - ricavi o compensi fino a € 85.000, rapportati a periodo, per la permanenza nel regime agevolato nell'anno successivo
  - fino a € 100.000 nell'ottica dell'uscita immediata dal regime stesso.


### IN PRATICA:

- l'indennità di maternità percepita dal contribuente in regime forfetario viene attratta nel regime stesso, e pertanto **deve essere indicata nel quadro LM di Redditi**;
- tale indennità, tuttavia, **è irrilevante ai fini del rispetto delle soglie** (85.000 / 100.000 €).

# Forfettari e indennità di maternità

## Indennità di maternità: nuove modalità di indicazione nel quadro LM di Redditi PF

- Al fine di meglio comprendere le novità introdotte nelle modalità espositive dell'indennità di maternità percepita dal contribuente in regime forfetario, è opportuno richiamare brevemente le regole applicabili in precedenza.
- Nel **modello Redditi 2024 (anno d'imposta 2023)** l'indennità di maternità doveva essere riportata nel quadro LM **in sommatoria con i ricavi o compensi ordinari** e, al fine di dare evidenza alla casistica, occorre compilare la casella **“Situazioni particolari”** posta nel frontespizio del modello, indicando il **codice 1**.
- Questa modalità di compilazione avrebbe potuto creare difficoltà – ad una lettura superficiale – della verifica del superamento delle soglie



# Forfettari e indennità di maternità

... segue .. modalità di indicazione nel quadro LM di Redditi PF

## Esempio

- Onorari percepiti € 80.000, indennità di maternità € 10.000:
  - al rigo LM22 veniva indicato indistintamente, in colonna 3, l'ammontare complessivo di onorari e indennità (€ 90.000);
  - nel frontespizio del modello: casella "Situazioni particolari", codice 1.

**Da considerare inoltre che nel frontespizio l'indicazione di onorari e indennità risultavano comunque indistinguibili tra loro.**

Per questo motivo il quadro è stato razionalizzato in maniera da scongiurare eventuali richieste di chiarimenti da parte dell'AdE al fine di dimostrare la legittimità dell'adozione del regime agevolato anche nell'anno successivo.

# Forfettari e indennità di maternità

... segue .. modalità di indicazione nel quadro LM di Redditi PF

- ❑ **Nuove modalità espositive** previste in sede di **modello Redditi PF 2025: nuova colonna 7 ai rigi LM22 - LM27, “Casi particolari”**.

	Codice attività	Coefficiente redditività		Componenti positivi		Diritto Autore Correlati		Reddito per attività		Impresa/ lavoro autonomo	Casi Particolari
LM22	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	7
LM23	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	7
LM24	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	7
LM25	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	7
LM26	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	7
LM27	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	7

A partire da quest'anno, infatti:

- i ricavi o compensi ordinari devono essere indicati nei menzionati **rigi separatamente dall'indennità di maternità percepita**;
- **l'indennità di maternità deve essere distintamente indicata**, compilando un **nuovo rigo** (avente il medesimo codice di attività che, ricordiamo, deve essere quello risultante dalla **precedente classificazione ATECO 2022**) e, al fine di individuare correttamente la casistica, **nel medesimo rigo deve essere compilata la casella posta a colonna 7, indicando codice 1**.

# Forfettari e indennità di maternità

... segue .. modalità di indicazione nel quadro LM di Redditi PF

Esemplificando ora avremo:

- rigo LM22, colonna 3, 80.000 euro;
- rigo LM23, colonna 3, 9.000 euro e codice 1 in colonna 7, casi particolari.

	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività	Impresa/ lavoro autonomo	Casi Particolari
LM22	1	%	80.000,00	,00	,00		
LM23	1	%	9.000,00	,00	,00		1
LM24	1	%	,00	,00	,00		
LM25	1	%	,00	,00	,00		

# Forfettari e indennità di maternità

## Il controllo incrociato con le CU

A partire dall'anno d'imposta 2024 i sostituti sono stati **esonerati** dall'obbligo di **certificare i compensi** erogati ai **contribuenti in regime forfetario** (art. 4, co. 6-septies, DPR 322/1998 introdotto dal D.Lgs. n. 1/2024 - decreto Adempimenti).

- Tuttavia, **l'obbligo di rilascio della CU** è rimasto fermo proprio nel caso di erogazione di somme che non sono afferenti a compensi, bensì **a indennità**.

Le istruzioni di compilazione della CU di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi prevedono l'indicazione al punto 6 della sezione dati fiscali dello specifico **codice 25**, da utilizzare in caso di “indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto corrisposte ai soggetti in regime forfetario di cui all'art. 1, L. 190/2014, per le quali non si applica quanto disposto dal co. 6-septies dell'art. 4 del DPR 322 del 1998”, quali, appunto, le **indennità di maternità**.

Sarà quindi opportuno verificare le CU rilasciate al forfetario che dovranno trovare quadratura con quanto indicato nel quadro LM con codice casi particolari 1.

# Casella 8

RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	Casi particolari
	1	2	4	6	7	8

- **Codice 1: assenza di beni nel triennio 2022-2024: non va compilato il prospetto**
  - Così si esce dalle regole sulle società di comodo
- **Codice 2: assenza di beni nell'anno 2024, non compilare colonne 4 e 5**
  - Si può essere di comodo, solo che non c'è un reddito minimo da dichiarare

	Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio	Percentuale
RS117 Titoli e crediti	1		4	
	,00	1%	,00	0,75%
RS118 Immobili				
	,00	3%	,00	2,38%
RS118A Beni art. 8bis DPR 633/72				
	,00	6%	,00	4,75%
RS119 Immobili A/10				
	,00	2,5%	,00	2%
RS120 Immobili abitativi				
	,00	2%	,00	1,5%
RS121 Altre immobilizzazioni				
	,00	15%	,00	12%
RS122 Beni piccoli comuni				
	,00	0,50%	,00	0,45%
	Ricavi presunti		Ricavi effettivi	
RS123 Totale	2		3	
	,00		,00	5
				,00
				Reddito presunto